

VEDA ACCADEMY HUB

Il tuo spazio per l'apprendimento e la  
condivisione dei temi della professione

[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

# CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO©

Casistica, esemplificazioni modulistica

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)

 VEDA  
Think Tank Antiriciclaggio

© Veda Srl Copyright 2025 - Tutti i diritti sono riservati.  
È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza  
espresa autorizzazione

Tutti i diritti sono riservati.

Questo materiale didattico è ad uso personale ed esclusivo del percorso di formazione di Veda Srl ed è coperto da copyright.

Il diritto di autore si estende ad ogni indicazione contenuta nel documento compreso le indicazioni grafiche i colori e la disposizione dei testi e delle rappresentazioni schematiche e riepilogative.

È severamente vietata qualsiasi ulteriore utilizzazione, totale o parziale, del materiale didattico, inclusa la riproduzione, la rielaborazione, la diffusione e la distribuzione dei contenuti stessi mediante qualsiasi mezzo di comunicazione, tra cui piattaforme tecnologiche, supporti o reti telematiche, fatta salva espressa autorizzazione da parte dell'Autore.

Qualsiasi utilizzo improprio è sanzionato ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

ID-0022025CP: CHECK POINT ANTIRICICLAGGIO©

Il materiale didattico, per quanto accurato, non è sostitutivo della relativa normativa in materia e delle ulteriori indicazioni di prassi se esistenti.

Il presente materiale si accompagna alle indicazioni fornite durante il percorso di formazione.

Dispensa chiusa per la stampa il: \_\_26/05/2025\_\_ aggiornamento del \_\_26/05/2025\_\_

Veda Srl

Via Giuseppe Pecchio n. 1 - 20131 Milano

Tel. 026622823

Fax 0287181492

e-mail: [info@vedaformazione.it](mailto:info@vedaformazione.it)

Web: [www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

© Veda Srl Copyright 2025

Tutti i diritti sono riservati.


È vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza espressa autorizzazione.

# **1** Il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)

# La disciplina preventiva antiriciclaggio





**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LGS/adv

Roma, 16 gennaio 2025  
*Informativa n. 06/2025*

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Antiriciclaggio: aggiornamento "Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni".

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti informo che con Deliberazione del 16 gennaio u.s., preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024, il Consiglio Nazionale ha approvato definitivamente le **"Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni"**.



**Regole Tecniche  
ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007**

applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo Parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024.



DOCUMENTO

## GLI INDICATORI DI ANOMALIA PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE: ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI PER I COMMERCIALISTI

Annalisa De Vivo  
Giovanni Barbato

**AREE DI DELEGA CNDCEC**  
Antiriciclaggio-Anticorruzione

**CONSIGLIERA DELEGATA**  
Gabriella Viggiano

OTTOBRE 2024

DOCUMENTO DI RICERCA

## L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NELLE SOCIETÀ E NEGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO

**AREE DI DELEGA CNDCEC**  
Antiriciclaggio-Anticorruzione

**COMMISSIONE DI STUDIO**  
Operatività del Registro dei Titolari  
Effettivi e adempimenti  
conseguenziali

**CONSIGLIERA DELEGATA**  
Gabriella Viggiano

**PRESIDENTE**  
Luciano De Angelis

OTTOBRE 2024

# NOVITÀ

L'Unione Europea ha varato un pacchetto integrato volto a rafforzare il quadro dell'Unione in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) che costituirà il quadro giuridico complessivo degli obblighi in materia di AML/CFT, ivi compresa l'istituzione di un'Autorità europea per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AMLA).



Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19 giugno 2024 è stato pubblicato il c.d. "AML/CFT Package" che ricomprende:

### IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024

(detto anche "*single rulebook*")

relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che sarà direttamente cogente nei singoli Stati.

Il Regolamento è entrato in vigore il **9 luglio 2024** e si applicherà per i destinatari a decorrere dal **10 luglio 2027**, tranne che per le società calcistiche professionistiche e per gli agenti calcistici per i quali il Regolamento sarà operativo a decorrere dal **10 luglio 2029**.



### LA Direttiva (UE) 2024/1640 del 31 maggio 2024

(c.d. VI Direttiva Antiriciclaggio)

relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e abroga la Direttiva (UE) 2015/849. La **VI Direttiva** è entrata in vigore il **9 luglio 2024** e gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il **10 luglio 2027**. Vi sono alcune norme che troveranno termini differenti di recepimento, quali quelle relative al Registro sulla titolarità effettiva (artt. 11-12-13-15) laddove il termine è stabilito per il **10 luglio 2026** e quella attinente al punto di accesso unico alle informazioni sui beni immobili (art. 18) laddove il termine è fissato per il **10 luglio 2029**.



### IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1620 DEL 31 MAGGIO 2024

che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (**AMLA**) e che modifica i Regolamenti (UE) 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010. Tale provvedimento è entrato in vigore il **26 giugno 2024** e si applicherà a decorrere dal **1° luglio 2025**



# Il Nuovo Regolamento AML: Evoluzione del Quadro Normativo Antiriciclaggio

Il Regolamento 2024/1624 rappresenta una pietra miliare nell'evoluzione della normativa antiriciclaggio europea. Questo nuovo quadro normativo mira a realizzare un sistema completo e armonizzato di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

L'obiettivo principale è l'armonizzazione degli obblighi applicabili ai soggetti obbligati, il rafforzamento della trasparenza sulla titolarità effettiva e l'intensificazione della cooperazione tra le autorità competenti. La futura Autorità europea antiriciclaggio (AMLA) garantirà una supervisione efficace e coordinata su scala continentale.

## Ampliamento dei Soggetti Obbligati: Nuovi Settori sotto Controllo



### Commercio di Beni Preziosi

Soggetti che commerciano pietre e metalli preziosi come attività professionale regolare o principale sono ora inclusi nel perimetro normativo.



### Settore Immobiliare

Agenti immobiliari e professionisti del settore per transazioni e locazioni con canone mensile pari o superiore a 10.000 euro.



### Economia Digitale

Prestatori di servizi per crypto-attività, fornitori di crowdfunding e società di partecipazione mista non finanziaria.



### Beni di Lusso

Commercianti di gioielli, orologi, veicoli di alto valore, aeromobili e natanti con soglie specifiche per ciascuna categoria.



## Settori Culturali e Sportivi: Nuove Frontiere della Compliance

### **Mercato dell'Arte**

Commercianti di beni culturali, gallerie d'arte e case d'asta sono soggetti agli obblighi AML per operazioni pari o superiori a 10.000 euro. Il mercato dell'arte, tradizionalmente caratterizzato da riservatezza e transazioni opache, viene ora sottoposto a controlli rigorosi.

### **Settore Calcistico**

Agenti calcistici e società professionistiche entrano nel perimetro normativo. Le operazioni soggette includono investimenti, sponsorizzazioni, intermediazioni e trasferimenti di calciatori. Questo settore, noto per movimenti finanziari significativi, richiede ora trasparenza totale.



## Professioni Legali e Consulenziali: Responsabilità Ampliate

1

### Consulenti Fiscali e Contabili

Revisori, contabili esterni e consulenti tributary, che forniscono assistenza fiscale come attività principale, rientrano tra i soggetti obbligati.

2

### Notai e Avvocati

Professionisti legali coinvolti in operazioni finanziarie, transazioni immobiliari e gestione patrimoniale per conto dei clienti.

3

### Operazioni Specifiche

Acquisto/vendita immobili, gestione denaro e strumenti finanziari, apertura conti bancari, costituzione società e amministrazione trust.



Prepariamo la strada per lavorare bene

POSSIAMO PARLARE DI  
NORMATIVA  
ANTIRICICLAGGIO  
ANALIZZANDO POCHI  
MA IMPORTANTI  
ELEMENTI SUI QUALI  
OGNI DESTINATARIO E'  
CHIAMATO A FARE  
DELLE RIFLESSIONI

RISCHI, DANNI, ELEMENTI MOTIVAZIONALI



Tutela del sistema  
economico-finanziario

Eticità e reputazione

Sanzioni penali

Sanzioni amministrative




## Prepariamo la strada per lavorare bene

- 1 E' una normalissima norma di prevenzione, un sistema organizzato per prevenire situazioni spiacevoli
- 2 Quello che serve è nella norma, non aspettiamoci di più
- 3 Lo scopo è contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo e non altro
- 4 L'intensità, delle attività da svolgere **dipende dal rischio da gestire**
- 5 Nessuna indagine ma grande attenzione alle anomalie
- 6 Riservatezza dei dati, delle informazioni e del segnalante
- 7 Trattamento dei dati considerato superiore e di interesse pubblico
- 8 Il diritto alla difesa è garantito, protetto e non forma oggetto di segnalazioni



## Come funziona il sistema






## Inquadriamo come funziona la legge antiriciclaggio



.....analisi dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della propria attività professionale.



- Chi è il cliente e l'esecutore?
- Chi è il titolare effettivo?
- Quale è lo scopo della prestazione?
- Aggiornamento dei dati e sensibilità



Fai qualcosa in più in termini di acquisizione di dati ed informazioni, fare qualche domanda in più, oppure fermati e **valuta** se fare una segnalazione di operazione sospetta

**APPROCCIO AL RISCHIO**



## 2 L'autovalutazione del rischio

Veda

## 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

### Elementi relativi all'autovalutazione del rischio:

Chi la deve effettuare?

E' un obbligo **dell'iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti**. E' possibile altresì effettuare l'autovalutazione accentrata del rischio in capo all'associazione professionale/STP.

Quando?

Il primo documento di autovalutazione del rischio doveva essere preparato **entro il 30 giugno 2020**.

Ogni quanto va effettuata?

L'autovalutazione del rischio va effettuata **entro un anno** dalla pubblicazione dell'Analisi Nazionale dei Rischi o in ragione di sopravvenuti rilevanti mutamenti.

Per i neo iscritti all'Albo, soggetti agli obblighi anticiclaggio, la prima autovalutazione del rischio dovrà invece essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio dell'attività professionale

A chi devo trasmetterla?

A nessuno, ma dovrà essere esibita se richiesta dall'Ordine Professionale o dalla Guardia di Finanza.

Come devo conservarla?

Non sono previste particolari formalità.




## Regola Tecnica n. 1:

### Autovalutazione del Rischio Antiriciclaggio

I professionisti obbligati devono effettuare l'autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale. Questo adempimento fondamentale richiede l'adozione di presidi e procedure adeguati alla natura e dimensione dello studio per gestire e mitigare i rischi identificati.

**L'autovalutazione rappresenta un obbligo personale del professionista, non delegabile, finalizzato a determinare il rischio residuo e implementare strategie efficaci di controllo e prevenzione.**

**E' possibile altresì effettuare l'autovalutazione del rischio in capo all'associazione professionale/STP.**



## Metodologia di Valutazione del Rischio Inerente

-  **Tipologia di Clientela**  
Valutazione del profilo di rischio dei clienti serviti dallo studio professionale
-  **Area Geografica**  
Analisi delle zone geografiche di operatività e dei relativi livelli di rischio
-  **Canali Distributivi**  
Modalità di erogazione dei servizi professionali e canali di pagamento utilizzati. Si rileva che, di norma, tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale; per tale motivo, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale
-  **Servizi Offerti**  
Tipologie di prestazioni professionali erogate e loro esposizione al rischio  
La valutazione utilizza una scala graduata da 1 (non significativa) a 4 (molto significativa). La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori determina il valore complessivo del rischio inerente.

# Scala di Valutazione del Rischio

1

Non Significativa

Livello minimo di rischio identificato

2

Poco Significativa

Rischio contenuto e gestibile

3

Abbastanza Significativa

Rischio moderato che richiede attenzione

4

Molto Significativa

Livello massimo di rischio

Questa scala graduata viene applicata sistematicamente a tutti i fattori di rischio per garantire una valutazione omogenea e standardizzata dell'esposizione al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.



# Analisi della Vulnerabilità Organizzativa

1

## Formazione del Personale

Adeguatezza dei programmi formativi antiriciclaggio

2

## Adeguaata Verifica Clientela

Organizzazione delle procedure di adeguata verifica

3

## Conservazione Documenti

Procedure di archiviazione e conservazione delle informazioni AML

4

## Segnalazioni Operazioni Sospette

Procedure per identificazione e invio di sos e infrazioni contante

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo consente di individuare le vulnerabilità che potrebbero permettere la concretizzazione del rischio inerente in fenomeni non rilevati.



## Calcolo del Rischio Residuo



Ai fini della determinazione del rischio residuo si adotta una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, **basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) e 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia maggiore rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:**

Somma valori ponderati	Rischio residuo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a < 4	Molto significativo

# Organizzazione della Funzione Antiriciclaggio

La figura del responsabile antiriciclaggio assiste il professionista (nei casi in cui è prevista la sua individuazione) al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.



L'organizzazione della funzione antiriciclaggio varia in base alle dimensioni dello studio. Per strutture con più di 30 professionisti e 30 collaboratori è richiesta anche una funzione di revisione indipendente per verificare i presidi di controllo.

# Tempistiche e Aggiornamenti

- 1** — Neo Iscritti  
Prima autovalutazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'inizio attività
- 2** — Aggiornamenti Straordinari  
Revisione in caso di rilevanti mutamenti dei parametri di valutazione
- 3** — Aggiornamenti Periodici  
Entro un anno dalla pubblicazione dell'Analisi nazionale dei rischi del CSF

I professionisti devono rispettare scadenze precise per l'autovalutazione del rischio. La formazione del personale deve avere carattere di programmazione e permanenza, garantendo un aggiornamento costante delle competenze antiriciclaggio.





## Documentazione e Controlli

### Documentazione Obbligatoria

L'autovalutazione deve essere documentata e conservata secondo le normative vigenti per garantire la tracciabilità del processo valutativo.

### Disponibilità alle Autorità

La documentazione deve essere messa a disposizione delle Autorità competenti e degli organismi di autoregolamentazione per i controlli.

### Responsabilità Professionale

Il professionista mantiene sempre la responsabilità per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, anche in caso di delega operativa.

La corretta documentazione dell'autovalutazione rappresenta un elemento fondamentale per dimostrare la conformità normativa e facilitare i controlli delle autorità competenti. Il sistema deve garantire trasparenza e accessibilità delle informazioni.

# 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

Il modello del CNDCEC è composto dalle seguenti sezioni:

Ogni sezione del modello di autovalutazione del rischio contiene degli elementi di valutazione che dovranno essere valorizzati

Rischio  
oggettivo a  
cui si è  
esposti

**01**  
IDENTIFICAZIONE  
E DEL RISCHIO  
INERENTE

1	Tipologia di clientela
2	Area geografica di operatività
3	Canali distributivi modalità di esplicitazione prestazione professionale
4	Servizi offerti

Organizzazione  
del soggetto

**02**  
ANALISI DELLE  
PROPRIE  
VULNERABILITA'

1	Formazione
2	Organizzazione adeguata verifica
3	Organizzazione conservazione
4	Organizzazione Sos e comunicazione violazione contante

# 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

La scomposizione dei processi secondo la logica della WBS (Work Breakdown Structure)



## 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

Clienti al 31/03/2020 con un livello di servizio attivo (prestazione professionale in corso)

Cod	Cliente	Prestazione professionale in corso	Attività svolta	Area geografica
1	Goggin Serafino	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	Agente di commercio	Verona
2	Pallino Pinco	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	Agente di commercio	Venezia
3	Vantas Srl	Revisione legale	Edilizia	Padova
4	Albabeto Morse Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	Edilizia	Varese
5	Lapizzabuona Snc	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	Bar	Verona
6	Mipiaceilmare Spa	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	Pulizia	Varese
7	Lunafelice Armando	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	Medico	Milano
8	Solefelice Chiara	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	Commercio autoveicoli	Milano
9	Plusmeno Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	Disegnatore	Bergamo
10	Serenin Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	Logistica	Bergamo
11	Cadreghin Srl	Revisione legale	Edilizia	Venezia
12	Polentabuona Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	Ristorazione	Milano
13	Sonointerista Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	Ristorazione	Brescia
14	Nontifolajuve Sas	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	Edilizia	Padova
15	Vista Catia	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	Medico	Milano

# 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

Estrazione dei dati dai singoli fascicoli antiriciclaggio dei clienti (in pratica riepiloghiamo in una tabella i dati di ogni fascicolo)

TIPOLOGIA CLIENTELA

Cod	Cliente	Prestazione professionale in corso	Aggiornamento dei dati antiriciclaggio al	Aggiornamento della valutazione del rischio al	Classificazione del rischio del cliente				Adeguate verifica
					Non significativo	Poco significativo	Abbastanza significativo	Molto significativo	
1	Goggin Serafino	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	31/01/20	31/01/20		X			Semplificata
2	Pallino Pinco	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	28/02/20	28/02/20		X			Semplificata
3	Vantas Srl	Revisione legale	28/02/20	28/02/20			X		Ordinaria
4	Albabeto Morse Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	31/01/20	31/01/20			X		Ordinaria
5	Lapizzabuona Snc	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	31/01/20	31/01/20			X		Ordinaria
6	Mipiaceilmare Spa	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	31/01/20	31/01/20			X		Ordinaria
7	Lunafelice Armando	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	31/12/19	31/12/19		X			Semplificata
8	Solefelice Chiara	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	28/02/20	28/02/20				X	Rafforzata
9	Plusmeno Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	28/02/20	28/02/20		X			Semplificata
10	Serenin Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	28/02/20	28/02/20				X	Rafforzata
11	Cadreghin Srl	Revisione legale	31/01/20	31/01/20				X	Rafforzata
12	Polentabuona Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	31/01/20	31/01/20				X	Rafforzata
13	Sonointerista Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	28/02/20	28/02/20				X	Rafforzata
14	Nontifolajuve Sas	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	31/01/20	31/01/20				X	Rafforzata
15	Vista Catia	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	28/02/20	28/02/20		X			Semplificata
					<b>0</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	
					<b>0%</b>	<b>33%</b>	<b>27%</b>	<b>40%</b>	

# 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

## Regole Tecniche del Cndcec RISCHIO INERENTE – TIPOLOGIA DEL CLIENTE:

TIPOLOGIA CLIENTELA

Fonte: Elaborazioni su dati Tabelle del Cndcec del Centro Studi Veda

	Rischio	Valori	Livello
Un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1;	Clients ad alto rischio	10%	1
Un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2;	Clients ad alto rischio	tra 10% e 20%	2
Un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3;	Clients ad alto rischio	tra 25% e 40%	3
Una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 4.	Clients ad alto rischio	superiore 40%	4

# 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

## Regole Tecniche del Cndcec RISCHIO INERENTE – AREA GEOGRAFICA

Fonte: Elaborazioni su dati Tabelle del Cndcec del Centro Studi Veda

	Rischio	Valori	Livello
Un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 1;	Aree geografiche ad alto rischio	10%	<b>1</b>
Un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 2;	Aree geografiche ad alto rischio	tra 10% e 20%	<b>2</b>
Un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischiosità pari a 3;	Aree geografiche ad alto rischio	tra 25% e 40%	<b>3</b>
Una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, possa determinare un indice di rischiosità pari a 4.	Aree geografiche ad alto rischio	superiore 40%	<b>4</b>

# 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

## Regole Tecniche del Cndcec RISCHIO INERENTE – CANALI DISTRIBUTIVI

Per quanto riguarda i canali distributivi possiamo orientarci secondo questo schema:

Descrizione dei canali	Livello di rischio*
Attività svolta senza collaborazioni esterne e procacciamento dei clienti diretto nella propria area di residenza	1
Attività svolta con collaborazioni esterne e procacciamento dei clienti diretto nella propria area di residenza	2
Attività svolta con collaborazioni esterne e procacciamento dei clienti indiretto fuori dalla propria area di residenza	4
Attività svolta su clienti identificati da soggetti terzi residenti in aree a basso rischio	3
Attività svolta su clienti identificati da soggetti terzi residenti in aree ad alto rischio	4

\* Dati elaborati da Centro Studi Veda

## 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

### Regole Tecniche del Cndcec RISCHIO INERENTE – SERVIZI OFFERTI

Prestazione	Rischio inerente
Collegio sindacale	1
Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	1
Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi	1
Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario	1
Consulente tecnico di parte	1
Funzioni di assistenza, difesa, rappresentanza presso Autorità Giudiziaria	1
Funzione di mediazione e arbitrato	1
Incarichi da nomine giurisdizionali	1
Gestore della crisi e esperto della composizione della crisi	1
Incarichi professionali editoria e formazione	1
Componente Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01	1
Pratiche uffici pubblici competenti e prima iscrizione e rinnovo marchi	1
Certificazione di risorse pubbliche, Audit e Sorveglianza dei Programmi	1

# 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

## Regole Tecniche del Cndcec RISCHIO INERENTE – SERVIZI OFFERTI

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)	
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)	
Consulenza in materia tributaria	
Consulenza contrattuale	
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)	
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)	
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini	
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica	
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale	
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe	
Tenuta della contabilità	
Consulenza in materia di redazione del bilancio	
Revisione legale dei conti	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)	
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	

# 01 Il processo dell'autovalutazione del rischio - PAR

## Regole Tecniche del Cndcec RISCHIO INERENTE – SERVIZI OFFERTI

Fonte: Elaborazioni su dati Tabelle del Cndcec del Centro Studi Veda

	Rischio inerente	Valori	Livello
Una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a 1;	Non significativo o poco significativo	superiore 80%	1
Una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 2;	Non significativo o poco significativo	superiore 60%	2
Una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a 3;	Non significativo o poco significativo	tra 45% e 60%	3
Una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a 4.	Non significativo o poco significativo	inferiore 45%	4

## 02 I Dati relativi al rischio inerente

### 01 TIPOLOGIA CLIENTELA

Cod	Cliente	Prestazione professionale in corso	Livello di rischio rilevato dalla valutazione del rischio del cliente	Livello di rischio analizzando l'attività svolta	Tipologia clientela( Valore maggiore):
1	Goggin Serafino	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	2		2
2	Pallino Pinco	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	2		2
3	Vantas Srl	Revisione legale	3	4	4
4	Albabeto Morse Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	3	4	4
5	Lapizzabuona Snc	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	3	4	4
6	Mipiaceilmare Spa	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	3	4	4
7	Lunafelice Armando	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	2		2
8	Solefelice Chiara	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	4	4	4
9	Plusmeno Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	2		2
10	Serenin Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	4	4	4
11	Cadreghin Srl	Revisione legale	4	4	4
12	Polentabuona Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	4	4	4
13	Sonointerista Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	4	4	4
14	Nontifolajuve Sas	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	4	4	4
15	Vista Catia	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	2		2

10 clienti su 15  
a rischio alto  
(66%)

4

## 02 I Dati relativi al rischio inerente

### 02 AREA GEOGRAFICA

Cod	Cliente	Prestazione professionale in corso	Area geografica
1	Goggin Serafino	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	4
2	Pallino Pinco	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	4
3	Vantas Srl	Revisione legale	3
4	Albabeto Morse Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	3
5	Lapizzabuona Snc	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	4
6	Mipiaceilmare Spa	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	3
7	Lunafelice Armando	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	4
8	Solefelice Chiara	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	4
9	Plusmeno Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	2
10	Serenin Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	2
11	Cadreghin Srl	Revisione legale	4
12	Polentabuona Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	4
13	Sonointerista Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	1
14	Nontifolajuve Sas	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	3
15	Vista Catia	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	4

8 clienti su 15 a  
rischio alto (53%)

4

## 02 I Dati relativi al rischio inerente

### 03 CANALI DISTRIBUTIVI

Canali distributivi	Peso	Livello rischio	Rischio generale canali distributivi
Attività svolta mediante procacciamento dei clienti diretta nella residenza	70%	2	1,4
Attività svolta mediante procacciamento dei clienti indiretta fuori dalla residenza	15%	4	0,6
Attività svolta su clienti identificati da soggetti terzi residenti in aree a basso rischio	5%	3	0,15
Attività svolta su clienti identificati da soggetti terzi residenti in aree ad alto rischio	10%	4	0,4
	100%		2,6

Nella Regola tecnica nr.1 il CNDCEC precisa che il fattore «canali distributivi» è difficilmente riscontrabile nell'attività professionale: di conseguenza, la relativa valutazione del rischio assume **carattere residuale**.

## 02 I Dati relativi al rischio inerente

### 04 SERVIZI OFFERTI

Cod	Cliente	Prestazione professionale in corso	Servizi offerti
1	Goggin Serafino	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	3
2	Pallino Pinco	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	3
3	Vantas Srl	Revisione legale	3
4	Albabeto Morse Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	3
5	Lapizzabuona Snc	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	3
6	Mipiaceilmare Spa	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	3
7	Lunafelice Armando	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	3
8	Solefelice Chiara	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	3
9	Plusmeno Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	3
10	Serenin Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	3
11	Cadreghin Srl	Revisione legale	3
12	Polentabuona Srl	Assistenza societaria, fiscale e bilancio	3
13	Sonointerista Srl	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	3
14	Nontifolajuve Sas	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali e bilancio	3
15	Vista Catia	Tenuta della contabilità, assistenza fiscale, dichiarazioni fiscali	3

Percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%

**4**

## 03 I Dati relativi alle vulnerabilità

ELEMENTI	ANALISI DELLO STUDIO	Livello di rischio attribuito
FORMAZIONE	La formazione è stata svolta solo dal titolare ma oltre 12 mesi fa, mentre invece nessuna formazione è stata svolta dai dipendenti, collaboratori e praticanti.	4
ORGANIZZAZIONE ADEGUATA VERIFICA	Vengono usati alcuni modelli del CNDCEC ma non vi sono procedure o routine scritte per armonizzare i comportamenti.	3
ORGANIZZAZIONE CONSERVAZIONE	Non è stato scelto e formalizzato un sistema di conservazione e la stessa viene svolta su supporto cartaceo senza osservare le indicazioni del CNDCEC.	4
ORGANIZZAZIONE SOS E CONTANTE	Nessuna diffusione degli indicatori di anomalia e degli schemi di allarme rilevanti per l'attività svolta. Nessuna abilitazione al portale delle SOS o al portale delle comunicazioni del contante. Nessuna esplicita indicazione scritta sulle attenzioni relative al contante nel reparto di contabilità.	4

## 04 La determinazione del rischio residuo

<b>RISCHIO INERENTE</b>	Elementi di valutazione	Rilevanza
	Tipologia di clientela	4
	Area geografica di operatività	4
	Canali distributivi modalità di esplicazione della prestazione professionale	3
	Servizi offerti	4
	Media	3,75
	Ponderazione	0,4
	<b>RISCHIO INERENTE</b>	<b>1,5</b>

<b>VULNERABILITA'</b>	Elementi di valutazione	Rilevanza
	Formazione	4
	Organizzazione adeguata verifica	3
	Organizzazione della conservazione	4
	Organizzazione Sos e comunicazione violazione contante	4
	Media	3,75
	Ponderazione	0,6
	<b>VULNERABILITA'</b>	<b>2,25</b>

<b>RISCHIO RESIDUO</b>	<b>3,75</b>
------------------------	-------------

Data 30/06/2020 Firma Professionista Titolare

Valori ponderati	Livello di rischio residuo
1 - 1,5	Non significativo
1,6 - 2,5	Poco significativo
2,6 - 3,5	Abbastanza significativo
3,6 - 4	Molto significativo

## 05 L'analisi dei risultati e le azioni da intraprendere

Il CNDCEC per ogni risultato del rischio residuo ci fornisce delle indicazioni:



Regole Tecniche  
ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007

applicate dagli Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per  
ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela,  
conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni

emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo Parere del  
Comitato di Sicurezza Finanziaria ricevuto in data 27 dicembre 2024.

Rischio residuo	Valori	Cosa fare?
Non significativa	1-15	Va tutto bene, posso continuare a gestire il rischio e a non modificare nulla
Poco significativa	1,6-2,5	
Abbastanza significativa	2,6-3,5	Devo intraprendere apposite <b>azioni di mitigazione del rischio</b>
Molto significativa	3,6-4	

## 05 L'analisi dei risultati e le azioni da intraprendere

### Azioni da intraprendere nelle indicazioni del CNDCEC

**Introduzione della funzione antiriciclaggio e la nomina del responsabile antiriciclaggio**

Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio e nominare il relativo responsabile, a meno che ogni professionista non adempia agli obblighi individualmente;

**Introduzione della funzione antiriciclaggio, nomina del responsabile antiriciclaggio, e introduzione una funzione di revisione indipendente.**


Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una funzione di revisione indipendente per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;

**Formazione annuale obbligatoria**

Adozione di un adeguato programma formativo, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie ad una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente segnalandole agli organi preposti.

## 05 L'analisi dei risultati e le azioni da intraprendere

Se in esito ai risultati risulta necessario intraprendere azioni correttive, le stesse devono essere organizzate, formalizzate in un documento, si devono individuare le risorse umane e soprattutto è necessario stabilire un limite temporale per l'esecuzione.



AZIONI MITIGATRICI	CHI	ENTRO
Formazione specialistica	A, B, C, D, E	30 giorni
Formazione specifica indicatori di anomalia	A, B, C, D, E	30 giorni
Predisposizione delle procedure scritte	A, B, C	90 giorni
Abilitazione al canale SOS e contante	A, B	30 giorni
Nomina responsabile atiriciclaggio	B	120 giorni
Istituzione funzione antiriciclaggio	C	120 giorni

Data 30/06/2025 Firma Professionista Titolare


# 3 L'organizzazione

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)


## 06 I modelli per l'organizzazione interna

### LA PIRAMIDE DEL RISCHIO ORGANIZZATIVO ANTIRICICLAGGIO



## 06 I modelli per l'organizzazione interna

SI PARTE SEMPRE DALL'ORGANIGRAMMA GENERALE DELLE RISORSE UMANE



## 06 I modelli per l'organizzazione interna

**L'ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO SONO IL PRIMO ELEMENTO DI CONTROLLO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

### **CONTROLLI PRELIMINARI (PRIMA GIORNATA DI ISPEZIONE)**

Nelle fasi iniziali dell'ispezione, l'unità operativa ha cura di:

- ✓ verificare, qualora non effettuato nelle fasi di preparazione dell'intervento, la legittimazione all'esercizio dell'attività da parte del professionista ispezionato (iscrizioni in albi o registri);
- ✓ acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del professionista, ponendo attenzione all'esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;
- ✓ individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal professionista all'interno della struttura a fini antiriciclaggio.

## 06 I modelli per l'organizzazione interna

**L'ORGANIZZAZIONE E LE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO SONO IL PRIMO ELEMENTO DI CONTROLLO DELLA GUARDIA DI FINANZA**


### **CONTROLLI PRELIMINARI (PRIMA GIORNATA DI ISPEZIONE)**

A tal fine, risulta importante (anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni dal legale rappresentante e dal personale addetto) per lo sviluppo dei successivi accertamenti di merito:

- ✓ “identificare” il personale formalmente incaricato dal professionista all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle operazioni sospette;
- ✓ verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio;
- ✓ appurare l'esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l'adozione da parte professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
- ✓ riscontrare l'istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

## 06 I modelli per l'organizzazione interna

### IL CASO



### DESCRIZIONE DELLO STUDIO

Studio che si occupa per il 75% di attività fiscale e contabile ordinaria e per il 25% di revisione legale e pochissime altre attività occasionali.

Lo studio non presenta alcun tipo di organizzazione dei processi.

I presidi antiriciclaggio sono assenti.

Non esiste un organigramma della funzione antiriciclaggio e non esistono procedure scritte in materia di adeguata verifica.

## 06 I modelli per l'organizzazione interna

<b>ORGANIGRAMMA</b>	Struttura delle gerarchie e «chi riporta a chi»	Individuare con chiarezza il professionista (titolare) il responsabile antiriciclaggio e gli addetti alla funzione antiriciclaggio
<b>FUNZIONIGRAMMA</b>	Struttura dei compiti e responsabilità, in pratica «chi fa che cosa e quando»	Stabilire cosa devono fare le risorse umane indicate nell'organigramma e la loro tempistica
<b>PROCEDURE</b>	Mettiamo ordine alle attività in un documento in cui vengono individuati i vari processi e i relativi comportamenti	Stabilire la sequenza delle attività e i presidi organizzativi

## 06 I modelli per l'organizzazione interna

*Modello – Organigramma funzione antiriciclaggio ex D.Lgs 231/2007*

STUDIO .....

VIA .....

CITTA' ..... PROVINCIA .....

\*\*\*\*\*

AI FINI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D.LG. 231/2007, SI INDICANO I SEGUENTI SOGGETTI:

**RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO:**

COGNOME .....

NOME .....

NATO A ..... IL .....

RESIDENTE A .....

CODICE FISCALE .....

PROFESSIONISTA  DIPENDENTE  COLLABORATORE  ALTRO .....

**DIPENDENTI O COLLABORATORI DELEGATI ALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO:**

COGNOME .....

NOME .....

NATO A ..... IL .....

RESIDENTE A .....

CODICE FISCALE .....

DIPENDENTE  COLLABORATORE NOMINATO IL .....

© Veda Srl Copyright 2021  
Tutti i diritti sono riservati.



L'organigramma

MILANO, \_\_\_\_\_

FIRMA

## 06 I modelli per l'organizzazione interna

Le deleghe

### DELEGA RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 231/07

La vigente normativa in materia di antiriciclaggio pone a carico della nostra organizzazione diversi obblighi.

Poiché siamo soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, per gli incarichi a noi conferiti, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo deve essere svolta dal soggetto che ha ricevuto l'incarico dal cliente a svolgere una prestazione professionale, e le stesse possano essere delegate anche ai dipendenti e ai collaboratori del soggetto obbligato.

Ciò posto, nell'ambito dell'organizzazione interna, con la presente viene nominato/a

COGNOME .....
NOME .....
NATO A ..... IL .....
RESIDENTE A .....
CODICE FISCALE .....
<input type="checkbox"/> DIPENDENTE <input type="checkbox"/> COLLABORATORE

#### SOGGETTO DELEGATO

- STABILMENTE
- IN VIA OCCASIONALE DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

#### ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITA'

- |   |      |
|---|------|
| <input type="checkbox"/> Identificazione del cliente e dell'esecutore                     | De_a |
| <input type="checkbox"/> Identificazione del titolare effettivo                           | De_b |
| <input type="checkbox"/> Acquisizione di informazioni su scopo e natura                   | De_c |
| <input type="checkbox"/> Eventuali informazioni sulla provenienza dei fondi               | De_d |
| <input type="checkbox"/> Alimentazione del sistema di conservazione                       | De_e |
| <input type="checkbox"/> Accesso ai dati e alle informazioni del sistema di conservazione | De_f |

Data \_\_\_\_\_

Firma del soggetto obbligato

Firma del delegato

## 06 I modelli per l'organizzazione interna

### 08\_Modello\_VE\_CO\_01 Veda © DICHIARAZIONI DI CONSAPEVOLEZZA

COGNOME .....	NOME.....
NATO A .....	IL .....
RESIDENTE A .....	
CODICE FISCALE .....	
<input type="checkbox"/> DIPENDENTE <input type="checkbox"/> COLLABORATORE	

Confermo:

- Di avere avuto conoscenza delle politiche e delle procedure antiriciclaggio documentate dallo Studio e di impegnarmi al rigoroso rispetto delle stesse.
- Di aver partecipato alla formazione in materia di antiriciclaggio e acquisito quanto necessario alla conoscenza dei vari obblighi previsti per legge;
- Di aver ricevuto una regolare formazione su come riconoscere attività potenzialmente connesse con il rischio di riciclaggio;
- Di essere a conoscenza della limitazione nell'utilizzo del denaro;
- Prendo atto del mio dovere di evidenziare al professionista, nell'ambito dello svolgimento della mia attività e di eventuali contatti con il cliente di attività note o sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e mi impegno a soddisfare i miei obblighi nel merito;
- Sono consapevole del divieto di comunicare al cliente qualunque informazione relativa alla attività antiriciclaggio ed in particolare di comunicare al cliente che lo Studio ha effettuato o ha intenzione di effettuare una segnalazione di operazione sospetta;
- Sono a conoscenza delle politiche e delle procedure dello Studio e mi impegno a rispettarle per intero;
- Sono a conoscenza che tutti i documenti e le informazioni relativi alla disciplina antiriciclaggio sono coperti da riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o della collaborazione.

DATA ..... FIRMA .....

La lettera di consapevolezza



## Alcune indicazioni organizzative

Attività da svolgere		Fatto	Non fatto
1	Formazione operativa antiriciclaggio di tutto il personale		
2	Individuazione dei ruoli, compiti e responsabilità all'interno della struttura.		
3	Individuare il personale formalmente incaricato all'assolvimento degli obblighi e predisporre un sistema di deleghe interne.		
4	Predisporre e condividere le procedure, le routine o le direttive nelle seguenti fasi: <ul style="list-style-type: none"><li>- Adeguata verifica</li><li>- Conservazione</li></ul>		
5	Predisporre e condividere le procedure, le routine o le direttive relativamente ai: <ul style="list-style-type: none"><li>- Indicatori di anomalia</li><li>- Segnalazione di operazioni sospette</li><li>- Infrazioni relative al contante</li></ul>		
6	Conservare in un luogo accessibile a tutto il personale la normativa, la manualistica interna ed eventuali altre direttive;		
7	Organizzare sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.		

# 4 L'approccio basato sul rischio e la profilatura del rischio

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)



## La valutazione del rischio del cliente

Art. 17, comma  
3, D.lgs.  
231/2007

I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela *proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* e dimostrano alle autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono *adeguate al rischio rilevato*.

Nel graduare  
l'entità delle  
misure i  
soggetti  
obbligati  
tengono conto,  
*quanto meno*,  
dei seguenti  
criteri generali



### **a) con riferimento al cliente:**

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

### **b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:**

- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) l'ammontare dell'operazione;
- 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale



## La valutazione del rischio del cliente

### Alcuni fattori di rischio

Art. 24 D.lgs. 231/2007

Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati **tengono conto, almeno dei seguenti fattori:**

Indicazioni di  
allerta  
contenute  
nella legge

- ✓ rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- ✓ clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- ✓ **strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;**
- ✓ **società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;**
- ✓ tipo di attività economiche caratterizzate da **elevato utilizzo di contante;**
- ✓ assetto proprietario della società cliente **anomalo o eccessivamente complesso** data la natura dell'attività svolta;



### Alcuni fattori di rischio

Art. 24 D.lgs. 231/2007

Nell'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, i soggetti obbligati **tengono conto, almeno dei seguenti fattori:**

Indicazioni di  
allerta  
contenute  
nella legge

- ✓ prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- ✓ **pagamenti ricevuti da terzi** privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- ✓ paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- ✓ paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali;
- ✓ Etc etc

## Gli elementi relativi al processo

Chi la deve effettuare?

Il professionista che riceve un incarico dal cliente. E' una attività che non può essere delegata a nessuno.

Quando devo farla?

La valutazione del rischio deve essere svolta nel periodo di tempo che intercorre dal primo contatto con il cliente e deve terminare entro la data di accettazione dell'incarico. Poiché la valutazione del rischio potrebbe condizionare le attività relative all'identificazione e alle informazioni da acquisire prima di accettare l'incarico organizzarsi per tempo.

Quando compilare la scheda?

La scheda per la valutazione del rischio sarà compilata (documentata), datata e firmata dal professionista entro la data di accettazione dell'incarico.

Ogni quanto va effettuata?

Il processo di valutazione del rischio, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio **tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore**. Laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, **la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata**.

Dove conservare la scheda?

La scheda deve essere conservata secondo le modalità di conservazione prescelte, ad es. potrà essere inserita nel fascicolo del cliente, in apposita cartella del sistema informatico, ecc.



## La valutazione del rischio del cliente: Novità della Regola Tecnica 2.1



### Implementazioni Significative

La Regola tecnica 2.1 sulla valutazione del rischio ha subito notevoli implementazioni, introducendo nuovi criteri e chiarimenti operativi per i professionisti.



### Tabella 1: Rischio Non Significativo

Il CNDCEC identifica le prestazioni a rischio non significativo, indicando i presidi di mitigazione derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta.




### Processo di Valutazione

La rilevazione di un rischio non significativo richiede comunque un processo valutativo, seppur non formalizzato, escludendo presunzioni automatiche di assenza di rischio.



### Determinazione del Rischio Effettivo

Confermato il meccanismo di determinazione del rischio effettivo mediante matrice che pondera rischio inerente (30%) e rischio specifico (70%).



## Prestazioni a Rischio Non Significativo: Ampliamento della Categoria

### Esclusioni da Obblighi Fiscali

Nell'esclusione derivante da obblighi fiscali (art. 17, co. 7, d.lgs. 231/2007) rientrano tutte le attività, anche prodromiche, legate alla redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali, nonché ulteriori adempimenti tributari connessi, come la trasmissione dei modelli F24.

### Nuove Prestazioni Incluse

Sono state ampliate le prestazioni professionali classificate a rischio inerente "non significativo", includendo funzioni prima non richiamate nella medesima categoria, come consulenza tecnica di parte e funzioni di mediazione e arbitrato.


### Nomine Giurisdizionali

Rientrano a rischio non significativo anche gli incarichi derivanti da nomine giurisdizionali per le quali il professionista si interfaccia con l'autorità che ha provveduto alla nomina, garantendo una semplificazione procedurale rilevante.

### Sono ricomprese anche:

- Funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza innanzi ad una Autorità Giudiziale;
- Attività di assistenza tecnica e consulenza specialistica alla programmazione, gestione, attuazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo, valutazione e supporto alla certificazione di risorse pubbliche, anche europee, nonché per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei Programmi.

## Prestazioni Escluse dalla Compilazione della Tabella B



Sono state implementate le esemplificazioni in cui non si compila la tabella B nella valutazione del rischio cliente. In particolare, è stata aggiunta l'assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale alle prestazioni già escluse.

Nel dettaglio, per prestazioni quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità e assistenza continuativa in ambito contabile e fiscale, la tabella B non deve essere compilata, considerata la tipologia dei dati richiesti nella stessa. In questi casi, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Questa modifica rappresenta una significativa semplificazione procedurale per i professionisti che svolgono queste tipologie di prestazioni continuative.

## Scale di Rischio e Misure di Adeguata Verifica

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Per i casi di cui alla Tabella 1: regole di condotta. Per tutti gli altri casi: Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

In base al livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la scala graduata illustrata nella tabella. Il conseguente controllo costante del cliente seguirà una frequenza correlata al livello di rischio.

La periodicità del controllo costante varia da un massimo di tre anni per il rischio poco significativo, a ogni due anni per il rischio abbastanza significativo, fino ad almeno una volta all'anno per i clienti classificati a rischio molto significativo.

## Adeguata Verifica Ordinaria: Principi Generali



### Coinvolgimento di Più Parti

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale.



### Identificazione e Verifica

La procedura comporta l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e/o dell'esecutore, nonché del titolare effettivo secondo le modalità prescritte dalla normativa.



### Dichiarazione del Cliente

Il CNDCEC ribadisce che la dichiarazione resa per iscritto dal cliente ai sensi dell'art. 22, co. 1, si presume veritiera in relazione ai dati e alle informazioni fornite.



### Responsabilità del Professionista

Il professionista rimane responsabile della corretta applicazione delle procedure di adeguata verifica e della valutazione della veridicità delle informazioni raccolte.

## Adeguate Verifica negli Studi Associati



### Responsabilità Individuale

Per gli incarichi concernenti uno studio associato o una STP, l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.



### Delega agli Adempimenti

Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.



### Incarichi Successivi

Per successivi incarichi conferiti dal medesimo cliente allo studio, l'identificazione può essere assolta ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.



### Attività Residuali

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato: acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione, valutazione del rischio ed esecuzione del controllo costante.

## Ripartizione delle Attività negli Studi Associati

### Acquisizione di Informazioni

Il professionista deve acquisire informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse, non standardizzabili a livello di studio.

In alternativa all'operatività sopra indicata, permane la possibilità che ogni professionista assolva singolarmente e autonomamente tutti gli adempimenti previsti, in relazione all'organizzazione adottata da ciascuno studio professionale.

### Valutazione del Rischio

La valutazione può essere integrata dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall'eventuale confronto con questi, creando sinergie informative.

### Controllo Costante

L'esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, può essere ripartita tra i professionisti/soci interessati secondo criteri di efficienza ed efficacia.

## Fattori di rischio

Nella rilevazione dei fattori di rischio è opportuno tenere presente talune fonti delle Autorità, quali:

- ✓ Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- ✓ **Provvedimento UIF del 12 maggio 2023** (indicatori di anomalia per professionisti in vigore ***dal 01/01/2024***)
- ✓ Modelli e schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF
- ✓ Rapporti annuali UIF
- ✓ Comunicazioni ufficiali UIF

Si può consultare il seguente documento:



**Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria**  
Aggiornata al 2018

**TAVOLA 1 - CLASSI PROVINCIALI DI RISCHIO. UTILIZZI ECCESSIVI DI CONTANTE: INDICATORE PER IL SETTORE PRIVATO**

Classe di rischio	Province
Rischio alto (27)	Aosta, Milano, Lodi, Bolzano, Udine, Trieste, Gorizia, Venezia, Verona, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Siena, Arezzo, Pesaro-Urbino, Perugia, Terni, Rieti, Roma, L'Aquila, Cagliari.
Rischio medio-alto (28)	Imperia, Torino, Biella, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio, Trento, Belluno, Pordenone, Treviso, Padova, Piacenza, Modena, Livorno, Pisa, Ancona, Ascoli Piceno, Viterbo, Latina, Frosinone, Campobasso, Caserta, Napoli, Avellino, Potenza, Cosenza, Sassari.
Rischio medio (27)	Savona, Alessandria, Novara, Pavia, Monza-Brianza, Lecco, Bergamo, Cremona, Mantova, Rovigo, Vicenza, La Spezia, Rimini, Macerata, Chieti, Isernia, Benevento, Salerno, Foggia, Lecce, Crotone, Catanzaro, Palermo, Messina, Enna, Catania, Nuoro.
Rischio basso (28)	Cuneo, Asti, Vercelli, Genova, Brescia, Reggio Emilia, Massa-Carrara, Grosseto, Fermo, Teramo, Pescara, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Taranto, Matera, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Ogliastra, Olbia-Tempio.

### Regolamento UE

**Regolamento UE 2016/1675** (come aggiornato dal **Regolamento 2023/1219**, pubblicato nella G.U.U.E. L 160 26 giugno 2023 e dal **Regolamento UE n. 2024/163** della Commissione del 12 dicembre 2023 pubblicato GU U.E. L, 2024/163, del 18.1.2024).

Individuazione dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche con carenze strategiche nei loro regimi di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione (ai fini dell'obbligo dell'adeguata verifica rafforzata)

L'elenco comprende oggi:

Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati arabi uniti, Vanuatu, Vietnam, Yemen.

Entrano nella black list Nigeria e Sudafrica e vengono cancellate Cambogia, Marocco, Giordania e Isole Cayman.

### Consiglio ECOFIN

08.10.2024

## Paesi inclusi nella lista che non cooperano con l'UE o non hanno pienamente rispettato i loro impegni

 Samoa americane

 Anguilla

 Figi

 Guam

 Palau

 Panama

 Russia

 Samoa

 Trinidad e Tobago

 Isole Vergini degli Stati Uniti

 Vanuatu

*I paesi elencati rientrano nell'ambito di applicazione del processo di screening dell'UE*

### Consiglio ECOFIN

08.10.2024

## Paesi che cooperano con l'UE e hanno impegni in sospeso

 Antigua e Barbuda

 Belize

 Isole Vergini britanniche

 Costa Rica

 Curaçao

 Eswatini

 Seychelles

 Turchia

 Vietnam


*I paesi elencati rientrano nell'ambito di applicazione del processo di screening dell'UE*

## FATF-GAFI

## GAFI

GAFI, al termine delle riunioni tenutesi il 21, 22 e 23 **ottobre 2024**, ha pubblicato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. **black list**)

Repubblica Democratica di Corea,  
Iran,  
Myanmar



### FATF-GAFI

#### **GAFI**

e la lista dei Paesi con  
deficienze strategiche nei  
sistemi AML/CFT  
sottoposti ad intenso  
monitoraggio

(c.d. **grey list**).

Algeria , Angola , Bulgaria , Burkina  
Faso , Camerun , Costa d'Avorio ,  
Croazia , Repubblica Democratica del  
Congo , Haiti , Kenya , Libano , Mali ,  
Monaco , Mozambico , Namibia ,  
Nigeria , Filippine , Sud Africa , Sudan  
del Sud , Siria , Tanzania , Venezuela,  
Vietnam , Yemen

## Attività economiche giudicate a rischio

Per le attività a rischio possiamo consultare le pubblicazioni della UIF :



Unità di Informazione finanziaria per l'Italia

10/11/2020

- Edile
- Commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari;
- Trasporto su strada,
- Carburanti
- Logistica
- Metalli preziosi
- Pulizia e manutenzione
- Materiali ferrosi
- Attività di consulenza e pubblicitarie.

29/05/2017



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

## IARM

Identifying and Assessing the Risk of Money Laundering in Europe

Il rischio riciclaggio in Italia

**Tabella 1 – Rischio riciclaggio nei settori di attività economica in Italia**  
Prime 10 divisioni ATECO \*

Settore di attività (divisione ATECO)	Indicatore composito
I 56. Attività dei servizi di ristorazione	100,0
S 95. Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	80,4
S 96. Altre attività di servizi per la persona	67,3
N 79. Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	64,4
R 92. Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco	63,5
R 90. Attività creative, artistiche e di intrattenimento	62,1
P 85. Istruzione	61,6
A 03. Pesca e acquacoltura	61,0
M 74. Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	60,4
C 19. Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	59,1

*\* Il modello i cui risultati sono presentati in tabella non tiene conto del fattore di rischio redditività dell'impresa. Il modello con la redditività è presentato nel capitolo 2.*

## Attività economiche a rischio



Unità di Informazione finanziaria per l'Italia

Settori di attività emersi con maggiore frequenza e della relativa incidenza percentuale sul totale delle comunicazioni di operazioni sospette trasmesse dalla Pubblica Amministrazione.

SETTORE	% SUL TOTALE
Commercio all'ingrosso	10,7%
Fabbricazione macchinari e altre apparecchiature	10,3%
Costruzioni e manutenzione edifici	8,6%
Ristorazione/bar	7,4%
Sportivo	5,3%
Commercio al dettaglio	4,1%
Medico-sanitario	4,1%
Informatico	4,1%
Alimentare	3,7%
Trasporti	3,3%
Consulenza imprenditoriale e amministrativa	2,5%
Pulizia	2,1%
Tessili, abbigliamento e calzature	2,1%



# La valutazione del rischio del cliente

Alcune casistiche relative alle Persone Esposte Politicamente (**adeguata verifica rafforzata**)

**A**

Cliente persona fisica



**PEP**

**B**

Socio A      Socio B      Socio C



**PEP**

1%



49%



50%



**C**

Socio A      Socio B      Socio C



20%



30%



50%



**D**

Cliente



Controparte del cliente




**PEP**

Descrizione del caso	Eventuali annotazioni
<b>Cliente</b>	
Società di capitali familiare attiva da 25 anni, con Amministratore Unico Enrico Verdi. I soci sono tutte persone fisiche residenti in Italia. Giovanni Rossi al 60%, Michele Bianchi al 30%, Enrico Verdi al 10%.	Anche attraverso l'inserimento dei nominativi su fonti libere (google), non è emersa nessuna indicazione di rilievo.
<b>Sede della società</b>	
Bolzano	
<b>Attività svolta</b>	
Produzione e commercializzazione di occhiali in prevalenza sul mercato italiano	
<b>Prestazione professionale richiesta</b>	
Tenuta della contabilità, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione del bilancio, assistenza fiscale continuativa ordinaria.	
<b>Altre indicazioni o rilievi</b>	

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)	
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)	
Consulenza in materia tributaria	
Consulenza contrattuale	
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)	
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)	
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini	
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica	
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale	
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe	
Tenuta della contabilità	
Consulenza in materia di redazione del bilancio	
Revisione legale dei conti	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)	
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	
	Livello di rischio inerente (Da 1 a 4)
<b>VALORE ASSEGNATO AL RISCHIO INERENTE</b>	<b>3</b>



A. ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	Fattore di rischio riscontrato (Barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (Da 1 a 4)
<b>A.1 – NATURA GIURIDICA</b>		<b>3</b>
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni		
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività svolta		
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi		
Processi penali o indagini in corso – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini		
<b>A.2 – PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA</b>		<b>2</b>
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità		
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta		
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo		
<b>A.3 – COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO</b>		<b>1</b>
Cliente non presente fisicamente		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito		
Comportamento non trasparente e collaborativo		
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo		
<b>A.4 – AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE</b>		<b>4</b>
Residenza/localizzazione		
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del professionista		
	<b>TOTALE A</b>	<b>10</b>

B. ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE E/O PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Fattore di rischio riscontrato (Barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (Da 1 a 4)
<b>B.1 - TIPOLOGIA</b>		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente		
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità		
Articolazione contrattuale ingiustificata		
<b>B.2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO</b>		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi		
Ricorso reiterato a procure		
Ricorso a domiciliazioni di comodo		
<b>B.3 – AMMONTARE DELL'OPERAZIONE</b>		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente		
Presenza di frazionamenti artificiali		
<b>B.4 – FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI/DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE</b>		
Non congruità della frequenza dell'operazione		
Rapporto professionale continuativo o occasionale		
<b>B.5 - RAGIONEVOLEZZA</b>		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente		
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate		
<b>B.6 – AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE</b>		
Destinazione		
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di		
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche		
	<b>TOTALE B</b>	



Descrizione del caso	Eventuali annotazioni
<b>Cliente</b>	
Società di capitali con Amministratore Unico, Michele Sorrisino. L'intero capitale della società è detenuto da una società fiduciaria la FIDUC REND ed il fiduciante è Ivan Sperra.	Anche attraverso l'inserimento dei nominativi su fonti libere (google), non è emersa nessuna indicazione di rilievo.
<b>Sede della società</b>	
Bologna	
<b>Attività svolta</b>	
Edilizia costituita da 15 mesi	Ricavi euro 900.000
<b>Prestazione professionale richiesta</b>	
Assistenza contrattuale per l'acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale sociale di una impresa operante nel settore della ristorazione a Milano.	
<b>Altre indicazioni o rilievi</b>	
Il prezzo di acquisto è di circa 800.000 euro	

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)	
Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)	
Consulenza in materia tributaria	
Consulenza contrattuale	
Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)	
Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)	
Amministrazione di trust o istituti giuridici affini	
Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica	
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	
Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale	
Costituzione di enti, trust o strutture analoghe	
Tenuta della contabilità	
Consulenza in materia di redazione del bilancio	
Revisione legale dei conti	
PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)	
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	
	Livello di rischio inerente (Da 1 a 4)
<b>VALORE ASSEGNATO AL RISCHIO INERENTE</b>	<b>4</b>

A. ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	Fattore di rischio riscontrato (Barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (Da 1 a 4)
<b>A.1 – NATURA GIURIDICA</b>		<b>4</b>
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni		
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività svolta	X	
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi		
Processi penali o indagini in corso – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini		
<b>A.2 – PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA</b>		<b>4</b>
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità	X	
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta		
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo		
<b>A.3 – COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO</b>		<b>2</b>
Cliente non presente fisicamente		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito		
Comportamento non trasparente e collaborativo		
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo		
<b>A.4 – AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA DEL CLIENTE</b>		<b>4</b>
Residenza/localizzazione		
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del professionista		
	<b>TOTALE A</b>	<b>14</b>

B. ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE E/O PRESTAZIONE PROFESSIONALE	Fattore di rischio riscontrato (Barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (Da 1 a 4)
<b>B.1 - TIPOLOGIA</b>		<b>4</b>
Operazione ordinaria/ <i>straordinaria</i> rispetto al profilo soggettivo del cliente	X	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità		
Articolazione contrattuale ingiustificata		
<b>B.2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO</b>		<b>2</b>
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi		
Ricorso reiterato a procure		
Ricorso a domiciliazioni di comodo		
<b>B.3 – AMMONTARE DELL'OPERAZIONE</b>		<b>4</b>
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente		
Presenza di frazionamenti artificiosi		
<b>B.4 – FREQUENZA E VOLUME DELLE OPERAZIONI/DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE</b>		<b>4</b>
<i>Non congruità della frequenza dell'operazione</i>	X	
Rapporto professionale continuativo o occasionale		
<b>B.5 - RAGIONEVOLEZZA</b>		<b>4</b>
<i>Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente</i>	X	
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente		
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate		
<b>B.6 – AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE</b>		<b>4</b>
Destinazione		
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di		
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche		
	<b>TOTALE B</b>	<b>22</b>

Totale A	14
Totale B	22
	36
(Diviso 10) = RISCHIO SPECIFICO	<b>3,6</b>

Oppure nel caso in cui non sia necessario compilare la Tabella B:

Totale A	
(Diviso 4) = RISCHIO SPECIFICO	

	Livello	Coeff. Ponderazione		TIPOLOGIA DI ADEGUATA VERIFICA
RISCHIO INERENTE PONDERATO	4	0,3	1,2	
RISCHIO SPECIFICO PONDERATO	3,6	0,7	2,5	
<b>RISCHIO EFFETTIVO</b>			<b>3,7</b>	<b>RAFFORZATA</b>

Valori	Rischio effettivo	Misure adeguata verifica
1-1,5	Non significativo	Semplificata
1,6-2,5	Poco significativo	Semplificata
2,6-3,5	Abbastanza significativo	Ordinaria
3,6-4	Molto significativo	Rafforzata

# 5 Il titolare effettivo

Veda

Inquadramento  
essenziale per  
l'operatività

**Art. 1, comma  
2, lett. pp,  
D.lgs. 231/2007**

#### DEFINIZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;

**Art. 20, Art. 22,  
D.lgs. 231/2007**

#### CRITERI PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO NEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE


**Art. 19, comma  
1, lett a), D.lgs.  
231/2007**

#### MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

## Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

### Schema di sintesi dei criteri legali individuazione titolare effettivo:

Art. 20, Art. 22, D.lgs. 231/2007





## Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

### SOCIETA' DI CAPITALI

- Spa
- Srl
- Srl unipersonale
- Srl semplificata
- Sapa
- Etc

→ Criterio residuale

NB

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

1

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

2

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

3

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**



## Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

### PERSONA GIURIDICA PRIVATA

Dpr. 361/2000

- Associazioni

- Fondazioni

- Altre istituzioni

Con personalità  
giuridica iscritte al  
registro delle persone  
giuridiche istituito  
presso le prefetture

NB

Questo criterio specifico si applica esclusivamente ai soggetti previsti (ad esempio non rientrano in tale regola le associazioni senza personalità giuridica)

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate



# TRUST

NB

QUESTA REGOLA VALE PER **TUTTI I TIPI DI TRUST SENZA NESSUNA DISTINZIONE** (Dinamici, statici, espressi, non espressi, autodichiarati, opachi, trasparenti.....per tutti i trust.

### Cumulativamente:

- Costituente o i costituenti;
- Fiduciario o fiduciari;
- Trustee;
- Guardiano o guardiani;
- Altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- Dei beneficiari o classe di beneficiari
- Delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust;
- qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Il professionista è obbligato a conservare traccia delle verifiche effettuate



## Criteri per l'individuazione del titolare effettivo

### ALTRI SOGGETTI PERSONE NON FISICHE

- Società di persone
- Cooperative
- Consorzi
- Enti no profit
- Etc

Criterio  
residuale

NB

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, **di poteri di rappresentanza legale**, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Il professionista è obbligato nei casi previsti a conservare traccia delle verifiche effettuate e delle **ragioni di utilizzo del criterio residuale**

1

2

3



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

CHI SIAMO COMPITI SERVIZI AL CITTADINO PUBBLICAZIONI STATISTICHE MEDIA

sei qui: Home / Compiti / Vigilanza sul sistema bancario e finanziario / Normativa / Archivio norme / FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio / FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

### FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi

elaborate congiuntamente dal Ministero dell'Economia, dalla Banca d'Italia e dalla UIF



### Come va individuato il titolare effettivo in caso di proprietà indiretta se nella catena partecipativa risultino società controllate?

L'articolo 20, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della individuazione della titolarità effettiva per le società di capitali, **indica la soglia di una partecipazione del 25% del capitale sociale**, sopra la quale un socio è considerato titolare effettivo della società stessa.

Tale soglia rileva sia in caso di proprietà diretta (ossia, partecipazione detenuta direttamente da una persona fisica) che indiretta (ossia, partecipazione detenuta indirettamente per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona).

Per l'ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.



## Criteria per l'individuazione del titolare effettivo



**Nel caso in cui la società cliente sia una società controllata e al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (ad esempio, una società ad azionariato diffuso o una cooperativa), vanno identificati come titolari effettivi i soggetti con poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società posta al vertice della catena partecipativa o della società cliente?**

Nelle ipotesi in cui i criteri della proprietà e del controllo di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 20, la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente.



### Documento di ricerca CNDCEC sul titolare effettivo



Secondo l'orientamento interpretativo del CNDCEC, il titolare effettivo non deve essere individuato solo nel soggetto (persona fisica) detentore del diritto di proprietà delle azioni o quote, ma anche in quello che è in grado di esercitare diritti di voto per oltre il 25% del capitale. Ciò appare infatti maggiormente in linea con la norma ispiratrice che – secondo la posizione del GAFI – identifica i titolari effettivi in coloro che traggono vantaggio dal capitale o dagli asset della persona giuridica o dell'ente, o che esercitano su di essa un effettivo controllo.

# 6 **Gli obblighi del cliente**

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)

## La richiesta dei dati al cliente per svolgere l'adeguata verifica

### L'OBBLIGO DI FORNIRE DATI ED INFORMAZIONI VERE E CORRETTE

#### DICHIARAZIONE RESPONSABILE DEL CLIENTE

Art. 22,  
comma 1,  
D.lgs.  
231/2007

I clienti **devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte** le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Nel caso in cui a richiesta di dati ed informazioni non le forniscano

Art. 42, D.lgs.  
231/2007

Astensione – impossibilità di svolgere la prestazione

Art. 35, D.lgs.  
231/2007

Valutazione di inoltro di una segnalazione

#### Se il cliente fornisce dati non veri o falsi

Art. 55,  
comma 3,  
D.lgs.  
231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la **reclusione** da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

## Obbligo degli amministratori di acquisire i dati della propria titolarità effettiva dal 4 luglio 2017

Cosa devono fare gli amministratori?

Art. 22, comma 1, e comma 5, D.lgs. 231/2007

Le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private e i trust, ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, **informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.**

Come devono farlo?

Art. 22, comma 3, D.lgs. 231/2007

Le informazioni **sono acquisite, a cura degli amministratori richiedendole al titolare effettivo**, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci **e da ogni altro dato a loro disposizione.**

IN PRATICA 

Quando il professionista richiede i dati del titolare effettivo ad esempio ad una società di capitali, l'amministratore della stessa, già dal 4/7/2017 è obbligato dalla legge ad acquisirli e conservarli per proprio conto e renderli disponibili alle autorità ed ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio

## Obbligo degli amministratori di acquisire i dati della propria titolarità effettiva dal 4 luglio 2017

E se l'amministratore ha dei dubbi sui dati, cosa deve fare?

Art. 22, comma 3, e comma 5, D.lgs. 231/2007

Nel caso di dubbi gli amministratori richiedono i dati del titolare effettivo ai soci. **L'inerzia o il rifiuto dei soci di fornire i dati** del titolare effettivo rende non esercitabile il diritto di voto.

IN PRATICA

Se il socio non fornisce i dati richiesti all'amministratore, quel socio non può esercitare il suo diritto di voto nelle assemblee, almeno fino a quando non fornisce i dati richiesti.

E se l'amministratore acquisisce o conserva dati non veri, cosa succede?

Art. 55, comma 2, D.lgs. 231/2007

L'amministratore che **acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere** sul titolare effettivo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

# 7 L'adeguata verifica

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)



Prima di tutto chi è il professionista che ha ricevuto l'incarico dal cliente?

STUDIO (spazio fisico, locali)

Professionista A

Collaboratori e dipendenti

Professionista B

Collaboratori e dipendenti

Studio associato  
Professionista C  
Professionista D

Collaboratori e dipendenti  
dello Studio Associato

Stp  
Professionista E  
Professionista F

Collaboratori e dipendenti  
della STP

Definire con chiarezza  
il perimetro del  
destinatario degli  
obblighi evidenziando  
la sua organizzazione:


**Titolare**  
**Collaboratore**  
**Dipendente**  
**Altri soggetti**

Ogni  
professionista (A,  
B, C, D, E, F)  
rispetto  
all'incarico  
ricevuto dal suo  
cliente HA I  
PROPRI OBBLIGHI  
ANTIRICICLAGGIO




## L'adeguata verifica

### Lo schema normativo





# L'adeguata verifica è un processo di attività da organizzare



$t_0$

$t_1$

$t_2$

AML GOAL DEPLOYMENT PLAN Veda©

01 ATTIVITA'







01 ADEGUATA VERIFICA

02 FASI

01.01 IDENTIFICAZIONE E SCOPO

01.02 MONITORAGGIO

03 PROCESSI





L'adeguata verifica è un processo di attività da organizzare

**In base al diverso livello di rischio da gestire può essere necessario conservare alcune evidenze:**

Art. 18, comma 1,  
lettera b) D.lgs.  
231/2007

Adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, **l'assetto proprietario e di controllo del cliente**

Art. 19 D.lgs.  
231/2007

Riscontro della veridicità dei dati forniti dal cliente, laddove, in relazione ad essi, **sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**, mediante accesso al sistema per la prevenzione del furto d'identità o attraverso il ricorso a fonti affidabili e indipendenti

Nei casi in cui l'assetto proprietario e di controllo dell'ente non è agilmente individuabile, la norma prevede misure supplementari di conoscenza da esercitare o attraverso i dati forniti dal cliente o attraverso fonti affidabili e indipendenti



L'adeguata verifica parte sempre dal professionista che fa delle domande al proprio cliente

**1**

IL PROFESSIONISTA FA  
DOMANDE PER CONOSCERE  
IL CLIENTE ED IDENTIFICARE  
L'ESECUTORE

**2**

IL PROFESSIONISTA FA UNA  
DOMANDA AL CLIENTE PER  
OTTENERE I DATI  
IDENTIFICATIVI DEL TE

**3**

IL PROFESSIONISTA FA UNA  
DOMANDA AL CLIENTE PER  
OTTENERE LE INFORMAZIONI  
SULLO SCOPO

**4**

IL PROFESSIONISTA FA IL  
RISCONTRO IN BASE AL  
LIVELLO DI RISCHIO DEI DATI  
CHE HA OTTENUTO



DICHIARAZIONI  
DEL CLIENTE

Il cliente è tenuto a fornirmi tutte le  
informazioni necessarie unicamente sotto  
la sua responsabilità, ed in caso di  
dichiarazione falsa rischia la reclusione  
fino a tre anni

Nessun riscontro dei dati	Valutazione del riscontro	Riscontro necessario	



## L'adeguata verifica in funzione del rischio

**ADEGUATA  
VERIFICA  
SEMPLIFICATA**

Situazione di rischio  
poco significativo

**ADEGUATA  
VERIFICA  
ORDINARIA**

Situazione di rischio  
abbastanza  
significativo

**ADEGUATA  
VERIFICA  
RAFFORZATA**

Situazione di rischio  
molto significativo

**LE ATTIVITA' DA SVOLGERE SONO SEMPRE LE STESS  
CAMBIA LA PROFONDITA' DI ANALISI, L'APPROFONDIMENTO DELLE INFORMAZIONI, IL RISCONTRO CON DATI PUBBLICI**



L'adeguata verifica in funzione del rischio

## Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata

Art. 25 D.lgs. 231/2007

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela

- ▶ acquisendo **informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo
- ▶ **approfondendo gli elementi** posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
- ▶ **intensificando la frequenza** dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- ▶ applicano misure adeguate per stabilire **l'origine del patrimonio e dei fondi** impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione

IN PRATICA NELLE VARIE FASI DELL'ADEGUATA VERIFICA CHIEDO MAGGIORI DATI ED INFORMAZIONI, ANALIZZO ED APPROFONDISCO MEGLIO GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE, AUMENTO L'ATTENZIONE E LA FREQUENZA DURANTE IL CONTROLLO COSTANTE E SOPRATTUTTO DIVENTA FONDAMENTALE NEI CASI DI RISCHIO ALTO ACQUISIRE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROVENIENZA DEI FONDI



L'adeguata verifica in funzione del rischio

## **Controllo costante (per le prestazioni continuative) alcune indicazioni**

### **AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE**

Il professionista deve effettuare le seguenti attività:

1. verificare la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;
2. verificare che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
3. in funzione del rischio, verificare la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente;
4. verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente;
5. verificare che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati.



## L'impossibilità di svolgere l'adeguata verifica e l'obbligo di astensione

Art. 42 D.lgs. 231/2007

Adeguata verifica


Presenza di  
determinate entità  
giuridiche localizzate in  
determinati paesi

Esempio:

- ✓ I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'identificazione e la verifica del cliente, dell'esecutore, del titolare effettivo e ottenere le informazioni sullo scopo, **si astengono** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni **e valutano** se effettuare una segnalazione di operazione sospetta;
- ✓ I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

Il cliente sotto la sua responsabilità mi fornisce i dati del titolare effettivo ma trovandomi in una situazione di rischio non basso non ho la possibilità di trovare dei riscontri di tali dati – **ASTENSIONE – IMPOSSIBILITA' DI RENDERE O CONTINUARE LA PRESTAZIONE;**

Dati e informazioni rilevanti		
<b>Professionista</b>	<b>Sede</b>	<b>Informazioni professionista</b>
Vittorio Lacadrega	Milano	Socio dello Studio Associato Lacadrega & Divanin
<b>Cliente</b>	<b>Sede cliente</b>	<b>Attività svolta</b>
<b>Arcobalenospot Srl</b> Società di capitali attiva dal 1980, con Amministratore Unico. La società è inserita in un piccolo gruppo e l'amministratore su richiesta ha trasmesso i dati relativi alla catena di controllo.	Milano	Produzione e commercializzazione di occhiali sul mercato italiano e in alcuni paesi dell'Unione Europea.
<b>Prestazione professionale richiesta</b>		
Tenuta della contabilità, predisposizione delle dichiarazioni fiscali, predisposizione del bilancio, assistenza fiscale continuativa ordinaria.		
<b>Altre indicazioni o rilievi</b>		
<b>Data del primo contatto</b>	<b>Data completamento identificazione</b>	<b>Data dell'incarico</b>
23/07/2021	30/09/2021	01/10/2021
<b>Data valutazione del rischio</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Adeguatezza verifica</b>
20/09/2021	Abbastanza significativo	Ordinaria



**AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE**

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) e successive modifiche e integrazioni, fornisco le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto, ALBINO COLORATO (Nome e Cognome)  
 Codice fiscale ALBCLRTYUEIDOENJA  
 nato a MILANO ( MI ) il 28/04/1965 residente in MILANO ( MI ),  
 Località/Via/Piazza VIA VATELLAPESCA n. 55  
 Nazionalità \_\_\_\_\_

- Dati di nascita e residenza come da documento di identificazione allegato  
 Domicilio diverso rispetto al documento di identificazione allegato

**DICHIARA**

- che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), D.lgs. 231/2007, lo **scopo** e la **natura** della prestazione professionale richiesta sono  
ASSOLVIMENTO DI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE A SEGUITO DI INCARICO RELATIVO AD ASSISTENZA CONTINUATIVA IN  
 MATERIA CONTABILE FISCALE E BILANCIO

- di non costituire **persona politicamente esposta** (estera o nazionale), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D. Lgs.231/2007 *oppure*  
 di non rivestire lo *status* di PPE da più di un anno  
 di costituire persona politicamente esposta estera o nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.lgs. 231/2007 *(per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 3 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)*

- ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del D.lgs. 231/2007 *(vedi Nota 4 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)*, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione, *(scegliere una delle quattro opzioni successive)*:

di agire per conto dei seguenti titolari effettivi (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persone fisiche titolare/i effettivi):

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;
- Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

di agire per conto della società/ente **ARCOBALENOSPOT SRL**, con sede legale in **MILANO** Via **MANCINI 2**, iscritta al Registro delle imprese di **MILANO**, numero di iscrizione e codice fiscale **1111111111111111**, in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, e attesta che il/i titolare/i effettivi sono (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persone fisiche titolare/i effettivi):

- Nome e Cognome **GIACOMO VERDE**, professione **INGEGNERE**, nato/a a **TORINO** (**TO**), il **07/01/1960**, residente in **TORINO**, via **VINOBUONO**, n. **15**, codice fiscale **XXXXXXXXXXXXXX**, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;
- Nome e Cognome **RICCARDO LEONIN**, professione **IMPRENDITORE**, nato/a a **PADOVA** (**PD**), il **27/10/1967**, residente in **PADOVA**, via **DELSANTO**, n. **75**, codice fiscale **XXXXXXXXXXXXXX**, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

(caso residuale, in assenza di controllo o partecipazioni rilevanti) di agire per conto della società/ente \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_, numero di iscrizione e codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, munito dei necessari poteri, e attesta che ai sensi dell'articolo 20, comma 4, D.lgs. 231/2007, i titolari effettivi di \_\_\_\_\_ (S.r.l./S.p.A./Ente) devono essere individuati nelle **persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società** ovvero:

- Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

• Nome e Cognome \_\_\_\_\_, professione \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, eventuale carta di identità (passaporto/altro documento di identificazione) n. \_\_\_\_\_, rilasciata/o da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, con scadenza il \_\_\_\_\_;

che il/i titolare/i effettivo/i non costituisce/costituiscono **persona/e politicamente esposta/e** (estera/e/o nazionale/i), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.lgs. 231/2007 oppure

che il/i titolari effettivi costituisce/costituiscono **persona/e politicamente esposte** estere o nazionali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.lgs. 231/2007 (per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) \_\_\_\_\_

- che le relazioni intercorrenti tra il Cliente (*persona fisica o società/ente cliente del professionista*) e il titolare effettivo nonché, ove rilevi, l'esecutore sono: **RAPPORTI DI AFFARI A SEGUITO ACCORDI COMMERCIALI** (art.18, comma 1, lettera c), D.lgs. 231/2007);
- che la provenienza dei fondi utilizzati nell'operazione è \_\_\_\_\_ (*ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale in funzione del rischio - art. 18, co. 1, lett. c) e d) e art.19, co. 1, lett. d), D.lgs. 231/2007*);
- che i mezzi di pagamento forniti dal Cliente al professionista il quale, in nome o per conto dello stesso Cliente compie qualsiasi operazione di natura finanziaria, sono \_\_\_\_\_ (*ove rilevi nell'operazione/prestazione professionale - art. 31, co. 2, lett. d), D.lgs. 231/2007*);
- che i medesimi fondi e le risorse economiche eventualmente utilizzati non provengono né sono destinati a un'attività criminosa o al finanziamento del terrorismo di cui all'art. 2, co. 6, del D.lgs. 231/2007 (*vedi Nota 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione*).
- che la professione/attività del cliente è la seguente: **PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI OCCHIALI** Esercitata/svolta dal **1980** nell'ambito territoriale **ITALIANO/UNIONE EUROPEA**

**DICHIARA ESPRESSAMENTE**

i) di aver esaminato e compreso le definizioni in materia di “persone politicamente esposte”, di “titolare effettivo” e di “finanziamento al terrorismo” contenute in calce all’Allegato alla presente dichiarazione, ii) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55, co. 3, D.lgs. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, iii) di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta

**SI IMPEGNA**

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati sopra indicati.

Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dallo Studio professionale esclusivamente per le finalità previste dal D.lgs. 231/2007 in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

Luogo e data MILANO 30/09/2021

Firma

ALBINO COLORATO

Firma del soggetto che esegue l’identificazione

DOTT. VITTORIO LACADREGA

## Allegato alla Dichiarazione del Cliente

**(Nota 1)** Ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito il "d.lgs.231/2007"), per "riciclaggio" si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

**(Nota 2)** Ai sensi dell' art. 2, comma 6, del d.lgs.231/2007, per "**finanziamento al terrorismo**" si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

**(Nota 3)** - Ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. dd), del "d.lgs.231/2007", per "**persone politicamente esposte**" si intendono: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

**(Nota 4)** - Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs.231/2007, per "**titolare effettivo**" si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del d.lgs.231/2007 (Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche).


1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Luogo e data MILANO 30/09/2021 Firma ALBINO COLORATO

# 8 La conservazione

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)



## Obiettivi della Conservazione



### Impedire la perdita dei documenti

Il sistema di conservazione deve garantire che i documenti non vengano persi o distrutti durante il periodo di conservazione obbligatoria.



### Mantenere l'integrità

I documenti conservati devono mantenere nel tempo le loro caratteristiche originali, senza alterazioni.




### Garantire leggibilità e reperibilità

Il sistema deve permettere di consultare facilmente i documenti conservati, mantenendone la leggibilità e facilitandone il recupero quando necessario.

## Modalità di conservazione

### Conservazione Cartacea

Sistema tradizionale basato su documenti fisici organizzati in fascicoli, con requisiti specifici per garantire integrità e storicità.



### Conservazione Informatica

Sistema digitale che può essere gestito internamente o affidato a fornitori esterni, con garanzie di accessibilità nel tempo.

### Conservazione Mista

Combinazione dei due approcci, con rimandi tra documenti cartacei e digitali all'interno del sistema dello studio professionale.

## Continuità con i Sistemi Esistenti

### Principi Guida

Nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i professionisti possono continuare ad utilizzare gli archivi già istituiti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. 90/2017.

Questo approccio pragmatico consente di evitare inutili duplicazioni e di ottimizzare le risorse dello studio professionale.

### Adeguamenti Necessari

Gli archivi esistenti devono essere integrati con i nuovi dati richiesti, in particolare:

- Informazioni sul titolare effettivo
- Dati sullo scopo e la natura del rapporto

Contestualmente, è possibile eliminare i dati non più obbligatori secondo le nuove disposizioni.

## Gestione degli accessi

### Indicazione Esplicita

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, è necessario indicare in maniera esplicita i soggetti legittimati ad alimentare il sistema e quelli che possono accedere ai dati e alle informazioni conservate.

### Eccezione

Tale indicazione esplicita non si rende necessaria nel caso di professionista individuale che non si avvalga di personale di studio, essendo l'unico ad avere accesso al sistema.

### Responsabilità

La chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'accesso ai dati è fondamentale per garantire la sicurezza delle informazioni e la conformità alla normativa sulla privacy.



## Oggetto dell'Obbligo di Conservazione



### Documenti di Adeguata Verifica

Copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali che per le operazioni



### Scritture e RegISTRAZIONI

Originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente alle operazioni



## Requisiti minimi della conservazione per le Prestazioni professionali



### Data del conferimento dell'incarico

Deve essere chiaramente documentata e rintracciabile la data in cui il cliente ha conferito l'incarico al professionista



### Dati identificativi

Informazioni complete sul cliente, titolare effettivo ed esecutore, inclusi i dati ottenuti mediante mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari



### Informazioni sul rapporto

Dettagli sullo scopo e la natura del rapporto professionale o della prestazione richiesta



### Consultazione registri

Evidenza della consultazione, ove effettuata, dei registri di cui all'art. 21 del d.lgs. 231/2007





## Requisiti minimi della conservazione per le Operazioni



Data dell'operazione

Registrazione precisa del giorno in cui l'operazione è stata effettuata, per garantire la tracciabilità temporale



Importo dell'operazione

Indicazione chiara del valore economico dell'operazione, elemento fondamentale per la valutazione del rischio



Causale dell'operazione

Descrizione della motivazione e della natura dell'operazione effettuata



Mezzi di pagamento

Documentazione dei metodi utilizzati per il pagamento, con conservazione di copia quando rilevante

## Conservazione dei mezzi di pagamento



Quando è obbligatoria

Solo se la movimentazione costituisce oggetto della prestazione

---



Cosa conservare

Copia dei mezzi di pagamento utilizzati

---




Come conservare

Nel fascicolo del cliente, cartaceo o digitale

Il professionista è tenuto alla conservazione di copia dei mezzi di pagamento utilizzati esclusivamente nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l'oggetto o la modalità di esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente.



## Requisiti della Conservazione Cartacea



L'istituzione di un sistema di conservazione cartacea deve impedire la perdita o la distruzione dei documenti e mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. **La documentazione deve riportare indicazione della relativa data o essere riconducibile al periodo di acquisizione attraverso apposizione di data su un documento riepilogativo.**

## Integrazione tra cartaceo e digitale

**Fascicolo cartaceo**  
Base principale della documentazione  
con riferimenti ai documenti digitali

**Reperibilità unificata**  
Possibilità di accedere a tutta la  
documentazione da un unico punto




**Rimandi incrociati**  
Sistema di riferimenti che collega  
documenti fisici e digitali

**Documenti digitali**  
Elementi conservati in formato  
elettronico non modificabile

Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello studio professionale, come ad esempio visure estratte da pubblici registri.

## Il Fascicolo del cliente



Il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli articoli 31 e 32 del d.lgs. 231/2007, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Questo strumento rappresenta il fulcro del sistema di conservazione, indipendentemente dalla modalità scelta, e deve essere organizzato in modo da garantire la facile reperibilità delle informazioni.

# Modelli di Conservazione Informatica




## Modello Interno

Il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici. Questo approccio garantisce un controllo diretto sul sistema e sui dati conservati, ma richiede competenze tecniche specifiche e investimenti in infrastrutture.



## Modello Esterno

Il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. Questa soluzione permette di beneficiare di competenze specialistiche e infrastrutture avanzate.



## Requisiti Comuni

In entrambi i casi, il sistema deve garantire l'accesso all'oggetto conservato per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico, assicurando la leggibilità e l'integrità dei documenti nel tempo.

## Organizzazione della Conservazione Informatica

### Creazione di cartelle per cliente


I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere organizzati in cartelle digitali intestate a ciascun cliente, creando un sistema ordinato e facilmente consultabile.

### Integrazione con documenti cartacei

Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello studio professionale, creando un sistema ibrido efficiente.

### Implementazione di sistemi di sicurezza

È fondamentale adottare misure di protezione adeguate per garantire la riservatezza dei dati e prevenire accessi non autorizzati o perdite di informazioni.



## Responsabilità nella Conservazione Esterna



Si evidenzia che ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, co. 3 e 31, co. 1, l'eventuale avvalimento di un "autonomo centro di servizi" esterno allo studio professionale non comporta alcuno spostamento della responsabilità in ordine al corretto adempimento degli obblighi di conservazione.

La responsabilità resta interamente in capo al professionista obbligato, a cui deve essere sempre assicurato l'accesso diretto e immediato al sistema di conservazione di documenti, dati e informazioni.

## Accesso delle Autorità ai dati conservati

Autorità	Tipo di accesso	Finalità
UIF (Unità di Informazione Finanziaria)	Diretto e immediato	Analisi nell'ambito delle proprie attribuzioni
Altre Autorità competenti (G.di F.)	Diretto e immediato	Analisi nell'ambito delle rispettive attribuzioni (ispezioni antiriciclaggio)



Il sistema di conservazione deve essere strutturato in modo da consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente. Questo implica che i dati devono essere organizzati in modo da facilitare eventuali controlli e verifiche.

## Conservazione negli Studi Associati



### Centralizzazione della Funzione

Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti è possibile implementare modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione per tutti i professionisti associati/soci.

Questo approccio consente di ottimizzare le risorse e standardizzare le procedure, garantendo uniformità nella gestione documentale.

### Elementi da Centralizzare

- Dati raccolti per l'identificazione del cliente
- Dati dell'esecutore
- Informazioni sul titolare effettivo
- Altre informazioni e documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico

## Procedure Interne per la Conservazione

### Regolamentazione Formale

Le modalità organizzative per la conservazione negli studi associati devono essere appositamente regolamentate mediante idonee procedure interne, documentate e approvate da tutti i soci.

### Definizione dei Ruoli


È necessario stabilire chiaramente chi è responsabile dell'alimentazione del sistema e chi ha accesso alle informazioni, definendo livelli di autorizzazione differenziati.

### Protocolli Operativi

Devono essere definiti protocolli dettagliati per la gestione quotidiana della documentazione, dalla raccolta all'archiviazione, fino all'eventuale eliminazione al termine del periodo obbligatorio.



## Vantaggi di un Sistema di conservazione efficiente



Un sistema di conservazione ben strutturato non rappresenta solo un adempimento normativo, ma costituisce un valore aggiunto per lo studio professionale. Permette di gestire in modo efficiente la documentazione, riduce i rischi legali e sanzionatori, facilita la collaborazione tra professionisti e migliora il servizio offerto ai clienti.

# 9 La segnalazione di operazioni sospette

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)



### INTRO

- ▶ Non è una denuncia. E' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti;
- ▶ Non è condizionata da limiti quantitativi;
- ▶ Deve essere effettuata con tempestività;
- ▶ Non deve essere confusa con la comunicazione al MEF per le violazioni relative al denaro contante;
- ▶ Deve essere inviata anche nel caso in cui la prestazione sia stata rifiutata o non eseguita per motivi di sospetto;
- ▶ Deve essere inviata anche per le prestazioni che non sono soggette all'adeguata verifica.

## La segnalazione delle operazioni sospette

Il contenuto  
dell'obbligo  
Art. 35, D.lgs.  
231/2007

I soggetti obbligati, **prima** di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando:

- **sanno**
- **sospettano**
- **hanno motivi ragionevoli per sospettare**

che siano

- **in corso**
- **o che siano state compiute o tentate**

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

ATTENZIONE

- Non esistono termini quantitativi nei giorni.
- In molti casi la conoscenza di anomalie ben potrebbe avvenire dopo l'operazione.
- In tali circostanza il professionista dopo una valutazione del suo patrimonio informativo effettua la sos senza ritardo.

### Il sospetto

Art. 35, D.lgs.  
231/2007

Il sospetto è desunto:

- Dalle caratteristiche
- Dall'entità
- Dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della **capacità economica** e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti
- Il ricorso frequente o ingiustificato ad **operazioni in contante costituisce elemento di sospetto**

## La segnalazione delle operazioni sospette

### Il sospetto

ATTENZIONE

**Ruolo centrale degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo**

Gli indicatori di anomalia (e gli schemi di comportamento anomalo), altro non sono che delle indicazioni che le autorità competenti (UIF, DIA e GDF) divulgano, per far conoscere ai destinatari della norma situazioni o comportamenti che ritengono a rischio.

Tali indicazioni evidenziano sempre:

- Un profilo soggettivo (il cliente)
- Un profilo oggettivo (l'operazione)

**INDICATORI DI ANOMALIA**  
**Provvedimento UIF del**  
**12 Maggio 2023**

ATTENZIONE

Quando si riscontrano queste anomalie per la legge è necessario prestare molta attenzione, **se non addirittura inoltrare una segnalazione di operazione sospetta**

Per il MEF e per la GDF il sospetto attiene anzitutto alla presenza, nella fattispecie concreta, di elementi riconducibili alle casistiche individuate negli indicatori di anomalia

## La segnalazione delle operazioni sospette

### Il sospetto

Art. 35, comma 2, D.lgs. 231/2007

Come mi devo comportare in presenza di elementi di sospetto?

In pratica

Il professionista **non compie l'operazione fino al momento in cui non ha provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta.**

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, **ne informano immediatamente la UIF.**

- ✓ Mi fermo (non continuo la prestazione)
- ✓ Acquisisco maggiori informazioni (adeguata verifica)
- ✓ Faccio una valutazione con tutto il patrimonio informativo
- ✓ Effettuo una segnalazione di operazione sospetta oppure non la effettuo e conservo il percorso logico seguito
- ✓ Metto in adeguata verifica rafforzata il cliente

## La segnalazione delle operazioni sospette

### Esonero dalla segnalazione di operazioni sospette



**OVVIAMENTE SEMPRE NEI CASI DI DIRITTO ALLA DIFESA NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

Art. 35, comma  
5, D.lgs.  
231/2007

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

**NB**

**NON VI E' MAI L'ESONERO SE LA PRATICA NON E' DI DIFESA.  
LA CONSULENZA PATRIMONIALE, FINANZIARIA NON HA MAI L'ESONERO DALLA SOS**

### Nessuna violazione del segreto professionale

Art. 35, comma 4, D.lgs. 231/2007



Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, **non costituiscono violazione** di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Le medesime comunicazioni **non comportano responsabilità di alcun tipo** anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante **e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.**

### Divieto di divulgazione

Art. 39, D.lgs. 231/2007

#### IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE

E' fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, **di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi** dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il divieto non si estende alla comunicazione alla Guardia di finanza in occasione dei controlli, né alla comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo

- ✓ E' consentita la comunicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori.
- ✓ E' consentita nei casi relativi allo stesso cliente che coinvolgano due o più professionisti.
- ✓ Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.

### L'anonimato del professionista che effettua la segnalazione di operazioni sospette

Art. 38, D.lgs. 231/2007

TUTELA DEL  
SEGNALANTE

- ▶ **I soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione** adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
- ▶ Il titolare della competente funzione, il legale rappresentante o altro soggetto all'uopo delegato presso i soggetti obbligati sono responsabili della custodia degli atti e dei documenti in cui sono indicate le **generalità del segnalante**.
- ▶ In ogni fase del procedimento, **l'autorità giudiziaria** adotta le misure necessarie ad assicurare che l'identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l'Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l'adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante.
- ▶ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la **reclusione da due a sei anni**.

## Modalità di trasmissione della SOS

La nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell'homepage del sito del Consiglio Nazionale) conformemente a quanto previsto dall'art. 37, co. 1 e 2, consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l'anonimato nei confronti dell'UIF.

## Benvenuto nel Portale dei **Professionisti**

**Accedi per  
continuare**

USERNAME

PASSWORD

[Password dimenticata?](#)

**LOGIN**

**REGISTRATI**

### Modalità di trasmissione della SOS

Accedendo alla nuova piattaforma, l'iscritto, attraverso una suite di applicazioni, può:

- compilare una SOS secondo il format definito dall'UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;
- - procedere all'invio della SOS all'UIF;
- - veicolare tutte le informazioni da e verso l'UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);
- - ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall'UIF.

Al fine di favorire l'utilizzo del nuovo applicativo, è stato predisposto un servizio di assistenza fruibile tramite e-mail all'indirizzo [antiriciclaggio@commercialisti.it](mailto:antiriciclaggio@commercialisti.it)

## Il Nuovo Provvedimento UIF: Aggiornamento degli Indicatori di Anomalia per l'Antiriciclaggio


Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che ha ridefinito completamente il quadro degli indicatori di anomalia per il contrasto al riciclaggio. Questa importante riforma abroga e sostituisce tutti i precedenti indicatori emanati da Banca d'Italia, Ministero della Giustizia e Ministero dell'Interno.

Il nuovo quadro normativo supera anche numerose comunicazioni UIF specifiche emesse tra il 2009 e il 2016, che riguardavano settori particolarmente a rischio come imprese in crisi, usura, leasing, factoring, giochi e scommesse, trust e operatività con carte di pagamento. La riforma rappresenta un punto di svolta fondamentale per tutti i professionisti e gli operatori del settore finanziario impegnati nell'attività di contrasto al riciclaggio.

# Struttura e Logica del Nuovo Provvedimento UIF



## Nuovi indicatori di anomalia



Il nuovo Provvedimento UIF presenta una struttura articolata in sezioni specifiche, con una logica che distingue tra indicatori di applicazione universale e quelli riservati a categorie particolari di operatori. Gli indicatori delle sezioni A e quelli da 9 a 14 della sezione B devono essere considerati da tutti i soggetti obbligati, salvo valutazioni specifiche caso per caso.

Particolarmente innovativa è la previsione di indicatori trasversali, che possono essere rilevanti per diverse categorie di operatori indipendentemente dalla loro natura specifica, come nel caso degli indicatori relativi ai crypto assets o ai trust, che possono applicarsi sia agli intermediari bancari che ai professionisti.

# Applicabilità degli Indicatori per Categoria di Destinatari



Nuovi indicatori di anomalia

Categoria di Destinatari	Indicatori Specifici
Prestatori di servizi di pagamento	Indicatore 16
Prestatori di servizi di gioco	Indicatori 22 e 23
Trasporto e custodia contante	Indicatori 24 e 25
Servizi valuta virtuale/portafoglio digitale	Indicatori 26 e 27

Il nuovo sistema prevede indicatori specifici dedicati a particolari categorie di operatori, riconoscendo le peculiarità di ciascun settore economico-finanziario. Ad esempio, i prestatori di servizi di pagamento devono prestare particolare attenzione all'indicatore 16, mentre i prestatori di servizi di gioco devono focalizzarsi sugli indicatori 22 e 23.

Parallelamente, il Provvedimento introduce un'importante innovazione: alcuni indicatori hanno valenza trasversale e possono essere applicati nell'ambito di diverse attività. Gli indicatori relativi ai *crypto assets* (indicatore 26) possono essere rilevanti anche per intermediari bancari, mentre quelli relativi a mandati fiduciari e trust (indicatori 28-30) possono applicarsi a società fiduciarie, intermediari, professionisti e prestatori di servizi relativi a società e trust.

# Indicatori Relativi al Comportamento del Cliente



-  **Reticenza informativa**  
Riluttanza nel fornire dati o informazioni ordinariamente necessarie
-  **Informazioni non veritiere**  
Dati carenti o ingiustificatamente difformi da quelli reperibili
-  **Strutture complesse**  
Assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente opachi
-  **Procedimenti legali**  
Coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione

La sezione A del Provvedimento UIF si concentra sui comportamenti tenuti dal cliente, delineando situazioni che possono indicare potenziali rischi di riciclaggio. Particolare attenzione viene posta alla riluttanza del cliente nel fornire informazioni complete o all'indicazione di dati non veritieri.


Altri segnali di allarme riguardano comportamenti difformi dalla prassi abituale, la presenza di strutture societarie artificiosamente complesse o il coinvolgimento in procedimenti giudiziari. La residenza o sede in Paesi a rischio elevato rappresenta un ulteriore fattore di attenzione, specialmente quando accompagnata da operazioni con controparti situate in tali aree geografiche.

# Coinvolgimento in Procedimenti Penali o di Prevenzione




## Procedimenti legali

Soggetto coinvolto in procedimenti penali o di prevenzione recenti



## Misure restrittive

Destinatario di misure personali o patrimoniali o gravato da eventi pregiudizievoli



## Contiguità sospette

Notoria vicinanza a soggetti sottoposti a misure restrittive



## Profilo reputazionale dubbio

Operatività inusuale con caratteristiche o importi incongruenti

Un indicatore di particolare rilevanza riguarda il coinvolgimento del soggetto in procedimenti penali o di prevenzione. L'attenzione deve concentrarsi sia sui procedimenti in corso che su quelli conclusi con provvedimenti sfavorevoli, soprattutto se di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione.

Elementi di anomalia possono emergere anche dai legami del soggetto, come vincoli di parentela, affinità o relazioni d'affari con persone sottoposte a misure restrittive. Analogamente, operazioni ricorrenti con controparti note per circostanze pregiudizievoli rappresentano un fattore di rischio, specialmente quando l'operatività risulta inusuale, incoerente o illogica rispetto al profilo del cliente.

# Rischio Geografico: Paesi ad Alto Rischio o non Cooperativi



## Residenza o sede in paesi a rischio

L'insediamento del soggetto in giurisdizioni non cooperative o a fiscalità privilegiata rappresenta un elemento di potenziale anomalia da valutare attentamente.

Il fattore geografico riveste un'importanza cruciale nell'individuazione di potenziali anomalie. La residenza, cittadinanza o sede del soggetto in paesi o aree geografiche a rischio elevato, non cooperativi o a fiscalità privilegiata rappresenta un significativo elemento di attenzione. Analogamente, la disponibilità di fondi in tali giurisdizioni o l'operatività con controparti ivi situate può costituire un indicatore di potenziale rischio.



## Operatività con controparti estere sospette

Le relazioni commerciali con soggetti situati in paesi a rischio elevato possono mascherare operazioni di riciclaggio, specialmente se caratterizzate da importi o modalità inusuali.



## Disponibilità finanziarie all'estero

La detenzione di fondi o altre disponibilità in giurisdizioni a rischio costituisce un fattore di attenzione, soprattutto se le operazioni risultano incoerenti o illogiche.

## Persone Politicamente Esposte ed Enti Pubblici



### Persone Politicamente Esposte

Il Provvedimento UIF pone particolare attenzione alle operazioni riferite a persone politicamente esposte (PEP) o soggetti che ricoprono incarichi apicali in enti pubblici o a finalità pubbliche.

Le operazioni che risultano inusuali, incoerenti o illogiche rispetto al profilo di queste persone devono essere oggetto di particolare scrutinio. La valutazione deve estendersi anche ai soggetti collegati ai PEP per vincoli familiari o relazioni d'affari significative.

La normativa antiriciclaggio identifica nelle persone politicamente esposte e negli enti pubblici una categoria a rischio elevato, richiedendo misure rafforzate di adeguata verifica. Il nuovo Provvedimento UIF definisce con precisione le caratteristiche dell'operatività anomala di questi soggetti, focalizzandosi su transazioni che appaiono incoerenti con il loro profilo o che presentano caratteristiche inusuali per importi o modalità di esecuzione.

### Enti Pubblici o con Finalità Pubbliche

Analoga attenzione deve essere rivolta agli enti di natura pubblica o con finalità pubbliche, soprattutto quando riconducibili a persone politicamente esposte o a soggetti che rivestono ruoli apicali.

La normativa evidenzia come elemento di anomalia l'operatività inusuale, incoerente, illogica o non consentita dalla normativa vigente. Particolare attenzione deve essere riservata anche agli enti riconducibili a partiti o movimenti politici.

## Operatività con Profili Fiscali o Societari Anomali



Il Provvedimento UIF dedica particolare attenzione all'operatività con profili fiscali o societari che presentano caratteristiche anomale. Rientrano in questa categoria le transazioni che, per importi, modalità di esecuzione, origine o destinazione dei flussi economici, risultano non coerenti con l'attività svolta dal soggetto o con il suo profilo economico-patrimoniale.

La valutazione deve considerare non solo il soggetto in sé, ma anche l'eventuale gruppo di appartenenza. Elementi di anomalia possono emergere da operazioni inusuali o illogiche, così come da transazioni caratterizzate dall'intestazione a favore di terzi o dal loro intervento senza apparente giustificazione economica.

## Anomalie nelle Fatturazioni e nelle Transazioni Commerciali



### Fatture non coerenti

Emissione di documenti non in linea con l'attività o con prezzi anomali



### Controparti ricorrenti o sospette

Operazioni con un limitato numero di controparti, spesso estere o apparentemente fittizie



### Pagamenti anomali

Modalità che non consentono l'identificazione della provenienza dei fondi



### Incongruenze di inventario

Assenza nei magazzini della merce risultante nella documentazione contabile

Nel contesto della fatturazione e delle transazioni commerciali, il Provvedimento UIF individua numerosi elementi di anomalia. Particolare attenzione viene posta sull'emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta o relative a beni e servizi con prezzi significativamente diversi da quelli di mercato, soprattutto quando la documentazione a supporto appare carente o inaffidabile.

Altri segnali di potenziale criticità includono la concentrazione delle fatturazioni con un'unica controparte o con un limitato numero di controparti ricorrenti, specialmente se situate all'estero o di dubbia esistenza. Analogamente, i pagamenti effettuati da soggetti diversi dagli intestatari delle fatture o con modalità che ostacolano l'identificazione della provenienza dei fondi richiedono particolare attenzione.

# Indicatori di Anomalia nelle Situazioni di Crisi d'Impresa



## Distrazione di beni aziendali

Operazioni che sottraggono asset alla garanzia dei creditori



## Cessioni sospette

Trasferimenti a soggetti collegati ai titolari effettivi



## Improvvisi ripianamenti

Risoluzioni inattese di posizioni debitorie



## Delocalizzazione strategica

Trasferimento della sede legale all'estero in situazioni di difficoltà

Le situazioni di crisi d'impresa rappresentano un contesto particolarmente sensibile sotto il profilo del rischio di riciclaggio. Il Provvedimento UIF identifica come elementi di anomalia le operazioni di disposizione di beni aziendali realizzate prima della liquidazione o dell'accesso a procedure concorsuali, quando appaiono finalizzate a sottrarre assets alla garanzia dei creditori.

Particolarmente significative sono le cessioni di beni, aziende o rami d'azienda da parte di società in difficoltà a favore di soggetti collegati ai titolari effettivi della cedente, specialmente se a prezzi incongrui. Analogamente, l'improvviso ripianamento di posizioni debitorie di soggetti in difficoltà o il trasferimento della sede legale all'estero in presenza di ingenti debiti tributari costituiscono rilevanti segnali d'allarme.

## Anomalie nella Struttura e Gestione Societaria



### Proliferazione societaria sospetta

La costituzione simultanea di numerosi enti da parte della stessa persona fisica o giuridica, specialmente con il coinvolgimento di soggetti molto giovani, anziani o residenti in paesi a rischio.

- Analizzare attentamente le strutture con numerose società collegate
- Verificare la coerenza dell'attività dichiarata con l'esperienza dei soci

### Società "cartiere" e soggetti fittizi

Entità con elevati volumi d'affari ma prive di strutture organizzative reali, adeguata capitalizzazione o affidamenti bancari, spesso utilizzate per operazioni fittizie.

- Monitorare i volumi operativi rispetto alle strutture dichiarate
- Verificare la redditività e la congruenza dei bilanci

### Organizzazioni non profit anomale

Operatività di associazioni, fondazioni o organizzazioni non lucrative con finalità non compatibili con quelle dichiarate o proprie dell'ente.

- Esaminare la coerenza tra attività dichiarata e operazioni effettive
- Valutare la provenienza e destinazione dei fondi

La struttura e la gestione societaria possono rivelare importanti elementi di anomalia. Il Provvedimento UIF evidenzia come segnale di rischio la costituzione simultanea di numerose società da parte dello stesso soggetto, specialmente quando coinvolge persone molto giovani o anziane, o residenti in paesi a rischio elevato.

Particolare attenzione va rivolta alle cosiddette "società cartiere", caratterizzate da elevati volumi d'affari ma prive di strutture organizzative reali e adeguata capitalizzazione. Analogamente, la richiesta di operatività non coerente con l'attività commerciale dichiarata o finalizzata a rappresentare in modo distorto la situazione economico-patrimoniale costituisce un significativo segnale d'allarme.

# Anomalie nelle RegISTRAZIONI Contabili e nella Documentazione



## Discrepanze di valore

Valori contabili difformi rispetto all'operatività  
effettiva



## Occultamenti

Operazioni volte a nascondere disponibilità  
finanziarie



## Alterazioni

Modifiche ingiustificate di metodi contabili o  
registrazioni

Le anomalie nelle registrazioni contabili rappresentano un importante indicatore di potenziale rischio. Il Provvedimento UIF identifica come elementi sospetti la presentazione di documentazione contabile con valori palesemente difformi rispetto all'operatività del soggetto e le operazioni contabili finalizzate ad occultare disponibilità finanziarie.

Particolarmente significativa è la presenza di fatture relative a servizi o beni che non risultano effettivamente resi o acquistati, o le valutazioni effettuate con principi contabili o metodi diversi da quelli abitualmente adottati. Analogamente, l'alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali e la registrazione di numerose fatture d'importo tondo con causale generica costituiscono rilevanti segnali d'allarme per i professionisti del settore.

# 10 Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)

## Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

### Il divieto previsto dalla norma

Art. 49, D.lgs. 231/2007



- ▶ È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a **5.000 euro**.
- ▶ Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.
- ▶ Il trasferimento superiore al predetto limite, può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Il divieto sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di **un illecito "oggettivo"**, in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

## Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

<b>Periodo</b>	<b>Limite (euro)</b>	<b>Riferimenti</b>
Dal 1991	<b>12.500,00</b>	L. 197/1991
Dal 30/04/2008	<b>5.000,00</b>	D.L. 223/06
Dal 25/06/2008	<b>12.500,00</b>	D.L. 112/2008
Dal 31/05/2010	<b>5.000,00</b>	D.L. 78/2010
Dal 13/08/2011	<b>2.500,00</b>	D.L. 138/2011
Dal 6/12/2011	<b>1.000,00</b>	D.L. 201/2011
Dal 1/01/2016	<b>3.000,00</b>	Legge di stabilità 2016
Dal 1/07/2020	<b>2.000,00</b>	D.L. n. 124/2019
Dal 1/01/2023	<b>5.000,00</b>	L.197/2022

### L'obbligo di comunicazione della notizia di infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante

Art. 51, D.lgs. 231/2007

Art. 51  
Dlgs 231/2007


- ▶ I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività **hanno notizia di infrazioni** relative al contante ne riferiscono **entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze**.
- ▶ La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.

NB

La norma non prevede nessun esonero dall'obbligo di comunicazione previsto all'art. 51 del D.Lgs. 231/2007

### Rapporto tra obbligo di comunicazione e segnalazione di operazione sospetta

Art. 51, comma 3, D.lgs. 231/2007



Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento che integra l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, il soggetto che ha effettuato la segnalazione non è tenuto alla comunicazione al MEF.

- ▶ Nel caso in cui il professionista abbia notizia di una infrazione relativa al contante, ma la stessa non integri il sospetto previsto all'art. 35, sarà tenuto esclusivamente all'inoltro della comunicazione al MEF.
- ▶ Viceversa, la segnalazione di operazione sospetta, esonera il professionista dall'inoltro della comunicazione al MEF.

## Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

### Modalità di inoltro della comunicazione relativa alle violazioni del contante

La trasmissione al MEF della comunicazione relativa alle infrazioni del contante avviene in via telematica, tramite il portale **SIAR**, previa registrazione e abilitazione al sistema

<https://siar.mef.gov.it/>



#### Login e Registrazione

Accedi

Richiesta Registrazione



Assistenza

✉ [assistenza.siar@mef.gov.it](mailto:assistenza.siar@mef.gov.it)




FAQ

[Vai all'elenco FAQ](#)

## Le limitazioni all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione

### Le sanzioni relative alle disposizioni sul contante

Art. 63, D.lgs. 231/2007



# 11

## Le principali sanzioni

Veda

 [complianceantiriciclaggio.it](http://complianceantiriciclaggio.it)

## Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

### SANZIONI PENALI

Art. 55, D.lgs. 231/2007

Falsificazione dei dati e delle informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Utilizzo di dati e informazioni false, in occasione dell'adeguata verifica, relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.

Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Acquisizione o conservazione di dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione.

Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

## Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

### SANZIONI PENALI

Art. 55, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere.



Reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione.



Arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro

# Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 67, D.lgs. 231/2007

Criteria per  
l'applicazione delle  
sanzioni  
amministrative

- a) la gravità e durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica;
- c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f) *il livello di cooperazione con le autorità prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;*
- g) *l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;*
- h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto;

NB

Fattispecie base (singola) = **Violazione base**

Fattispecie qualificata (ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime) = **Violazione qualificata**

## Le principali sanzioni previste dalla normativa antiriciclaggio

### SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione

Art. 56, D.lgs. 231/2007

Violazione base: 2.000 euro  
Violazione qualificata: da 2.500 euro a 50.000 euro

Inosservanza degli obblighi di conservazione

Art. 57, D.lgs. 231/2007

Violazione base: 2.000 euro  
Violazione qualificata: da 2.500 euro a 50.000 euro

NB

Art 67, comma 2, D-Lgs. 231/2007:

In questi due casi, la sanzione amministrativa pecuniaria **prevista per la violazione base**, può essere ridotta da un terzo a due terzi.

### SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

Art. 58, D.lgs. 231/2007

Salvo che il fatto costituisca reato:

Violazione base: 3.000 euro

Violazione qualificata: da 30.000 euro a 300.000 euro

Nel caso in cui le violazioni qualificate producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di euro 300.000:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.

NB

Art 58, comma 5, D-Lgs. 231/2007:

Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto *in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione* da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, *si applicano unicamente le sanzioni per l'omessa segnalazione,*